

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	7
GIUSTIZIA (II)	»	17
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	25
FINANZE (VI)	»	39
AFFARI SOCIALI (XII)	»	40
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	64
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	69

PAGINA BIANCA

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021. C. 2921 Governo, approvato dal Senato (Parere alla Commissione XII) (*Esame e conclusione – Parere con condizioni, osservazione e raccomandazioni*) 3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Giovedì 4 marzo 2021. – Presidenza del presidente Stefano CECCANTI.

La seduta comincia alle 12.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021.

C. 2921 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla Commissione XII).

(*Esame e conclusione – Parere con condizioni, osservazione e raccomandazioni*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Stefano CECCANTI, *presidente*, constata l'assenza del relatore, impossibilitato a partecipare, invita il deputato Ferri ad assumerne le funzioni.

Cosimo FERRI, *relatore*, dopo aver illustrato sinteticamente i principali aspetti del

provvedimento di interesse del Comitato formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2921 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, originariamente composto da 6 articoli, per un totale di 17 commi, risulta incrementato, a seguito dell'esame al Senato a 9 articoli, per un totale di 23 commi; esso appare riconducibile a quattro distinte finalità: la proroga delle misure per la gestione dell'emergenza dell'epidemia da COVID-19, conseguentemente alla proroga al 30 aprile 2021 dello stato d'emergenza; la definizione di misure per l'attuazione del piano strategico dei vaccini; misure concernenti le prossime scadenze elettorali; la proroga di vigenza dei permessi di soggiorno;

nel provvedimento risultano confluiti altri due decreti-legge, il n. 12 e il n. 15 del 2021, in materia di limiti alla mobilità interregionale; in proposito si ricorda che l'ordine del giorno Ceccanti 9/2835-A/10,

approvato dalla Camera con 464 voti favorevoli nella seduta del 20 gennaio 2021 nel corso dell'esame del disegno di legge C. 2835-A di conversione del decreto-legge n. 172 del 2020, impegna il Governo "ad operare per evitare la 'confluenza' tra diversi decreti-legge, limitando tale fenomeno a circostanze di assoluta eccezionalità da motivare adeguatamente nel corso dei lavori parlamentari"; successivamente, nella seduta del 23 febbraio 2021, nel corso dell'esame del disegno di legge C. 2845-A di conversione del decreto-legge n. 183 del 2020 (cd. "DL proroga termini") il Governo ha espresso parere favorevole con una riformulazione all'ordine del giorno Ceccanti 9/2845-A/22, anch'esso sottoscritto da componenti del Comitato per la legislazione; nel testo riformulato l'ordine del giorno impegna il Governo "a porre in essere ogni iniziativa volta, in continuità di dialogo con il Parlamento, ad evitare, ove possibile, la confluenza dei decreti-legge, in linea anche con l'ordine del giorno Ceccanti 9/2835-A/10"; al riguardo, vi è consapevolezza della natura eccezionale della fase che il Paese sta vivendo, a causa dell'emergenza sanitaria in corso che può imporre la modifica in intervalli ristretti di tempo di decisioni da poco assunte e quindi un'iperproduzione di provvedimenti di urgenza la cui gestione in Parlamento può poi risultare complessa; a questo si unisce ora la delicata fase di avvio dell'attività di un nuovo governo; al tempo stesso occorre però giungere, nello stesso interesse di un'ordinata gestione dell'emergenza, a modalità di produzione legislativa più razionali; si segnala inoltre che il Governo non sembra aver indicato, nel corso dei lavori parlamentari del Senato, le specifiche motivazioni alla base della decisione di far "confluire" i due decreti-legge richiamati nel provvedimento in commento;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

si valuti l'opportunità di approfondire la formulazione di alcune disposizioni; in particolare l'articolo 2-bis contiene una deroga alla sospensione delle attività di circoli ricreativi, culturali e sociali "fino alla data di cessazione dello stato d'emergenza da

COVID-19", con un rinvio mobile a decisioni da adottare con delibera del Consiglio dei ministri che, come segnalato dal Comitato in precedenti occasioni, andrebbe sostituito con un termine temporale fisso; inoltre, per ragioni sistematiche, la deroga andrebbe riformulata come modifica esplicita del decreto-legge n. 19 del 2020, che contiene il "catalogo" delle misure adottabili di contrasto all'epidemia, nei limiti della loro compatibilità con il decreto-legge n. 33 del 2020; l'articolo 6 prevede che il decreto-legge entri in vigore il giorno stesso della pubblicazione "contestualmente a tale pubblicazione" con una formulazione che, anche se non priva di precedenti (si vedano, da ultimo i decreti-legge n. 149, 157 e 183 del 2020) potrebbe determinare incertezze; per questo appare opportuno, salvo casi eccezionali, utilizzare la formula consueta che prevede l'entrata in vigore a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione sulla "Gazzetta Ufficiale";

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

il provvedimento, nel rinnovare i poteri di intervento riconosciuti al Governo nell'ambito della gestione dell'emergenza, non modifica il termine massimo di durata dei DPCM attuativi che il decreto-legge n. 158 del 2020, poi confluito nel decreto-legge n. 172 del 2020, ha elevato a 50 giorni; si ricorda in proposito che l'ordine del giorno Dori 9/2835-A/9, approvato dalla Camera con 465 voti favorevoli nel corso dell'esame del disegno di legge C. 2835-A di conversione del decreto-legge n. 172 del 2020 impegnavo il Governo a ricondurre il termine massimo di durata dei DPCM a 30 giorni, in tal senso riprendendo una raccomandazione contenuta nel parere espresso dal Comitato nel parere espresso sul disegno di legge C. 2812 di conversione del decreto-legge n. 158 del 2020 nella seduta del 9 dicembre 2020; ciò premesso, si deve registrare con soddisfazione che l'ultimo DPCM adottato, quello del 2 marzo 2021, ritorna comunque ad una durata di 30 giorni;

al tempo stesso, occorre considerare la tendenza in corso ad una più precisa definizione del quadro delle competenze e degli strumenti di intervento nella gestione dell'emergenza da COVID-19, ad oltre un anno di distanza dal suo inizio, tendenza che si registra anche nella giurisprudenza, compresa quella costituzionale, come testimoniato dalla recente sentenza sulla legge della regione Valle d'Aosta-Vallée d'Aoste n. 11 del 2020;

in questo contesto appare opportuno avviare una riflessione, alla luce dell'esperienza maturata, sul superamento dello strumento del DPCM; infatti inizialmente i DPCM contenevano le misure dettagliate di contrasto all'epidemia individuate all'interno del catalogo di misure adottabili previsto prima dal decreto-legge n. 6 del 2020 e quindi dai decreti-legge n. 19 e n. 33 del 2020; a partire dal DPCM del 3 novembre 2020 essi a loro volta però definiscono il quadro delle misure generali da applicare nelle diverse zone individuate sulla base della diffusione del contagio ("zona gialla"; "zona arancione"; "zona rossa" e, da ultimo, "zona bianca") mentre la concreta individuazione dei territori è rimessa ad ordinanze del Ministero della salute; tale quadro si è dimostrato peraltro negli ultimi mesi tendenzialmente stabile; inoltre anche per la definizione del dettaglio delle misure di contrasto, gli stessi DPCM fanno ormai riferimento in molti casi ad altri atti (protocolli ect.); potrebbe pertanto risultare opportuno ricondurre alla fonte legislativa – eventualmente anche attraverso decreti-legge – il quadro generale delle misure da applicare nelle diverse zone;

il decreto-legge n. 15 ha abrogato il comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 2 nel corso dell'iter di conversione di quest'ultimo decreto-legge in materia di spostamenti verso abitazioni private abitate; a tale proposito si richiama la costante censura di questo modo di procedere da parte del Comitato; peraltro, nel caso concreto in esame, potrebbe essere oggetto di approfondimento se non sia necessario fare salvi gli effetti prodotti dal testo originario nel periodo di vigenza;

il provvedimento non risulta corredato né dall'analisi tecnico-normativa (ATN) né dall'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, le seguenti condizioni:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

provveda la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa e in attuazione dell'ordine del giorno Ceccanti 9/2835-A/10, a richiedere al Governo di motivare le circostanze eccezionali alla base della decisione assunta di far confluire nel provvedimento in esame altri due provvedimenti d'urgenza;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

provveda la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, a sostituire, all'articolo 2-bis, comma 1, le parole "fino al termine dello stato d'emergenza epidemiologica da COVID-19" con un termine temporale fisso;

il Comitato osserva altresì:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di approfondire, per le ragioni esposte in premessa, la formulazione dell'articolo 2-bis e dell'articolo 6.

Il Comitato raccomanda infine:

provvedano Parlamento e Governo ad avviare una riflessione sul possibile superamento dello strumento del DPCM nel contrasto dell'epidemia da COVID-19, alla luce dell'evoluzione di tale strumento richiamata in premessa; in particolare andrebbe considerata l'ipotesi di ricondurre alla fonte legislativa – eventualmente an-

che attraverso decreti-legge – la definizione del quadro generale delle misure da applicare nelle diverse zone di diffusione del contagio, ferma restando la necessità di individuare tali zone con ordinanze del Ministro della salute e di dettagliare ulteriormente le misure attraverso atti non legislativi; in tal modo si potrebbe infatti ottenere una razionalizzazione delle “fonti dell'emergenza”, che verrebbero riorganizzate in un “sistema binario” fondato, da un lato, sulla fonte legislativa e, dall'altro lato, sulle ordinanze e sugli altri atti non legislativi, evitando il passaggio intermedio dei DPCM;

provvedano il Governo e il Legislatore ad evitare l'abrogazione o la modifica esplicita di disposizioni di decreti-legge in corso di conversione ad opera di successivi provvedimenti d'urgenza, alla luce delle gravi antinomie, di complessa soluzione nel si-

stema delle fonti, che questo modo di procedere può comportare ».

Paolo RUSSO esprime apprezzamento per la proposta di parere formulata dal relatore che dichiara di condividere.

Stefano CECCANTI, *presidente*, si associa alle considerazioni del collega; ritiene che in particolare la raccomandazione relativa al possibile superamento dei DPCM nel contrasto all'epidemia da COVID-19 possa rappresentare l'avvio di un percorso in grado di razionalizzare la normativa in materia e rafforzare il ruolo del Parlamento.

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 12.10.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 2/2021: Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021. Esame C. 2921 Governo – Approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	7
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	14

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, della Prefetta Maria Teresa Sempreviva, Vicedirettore generale della pubblica sicurezza preposto all'attività di coordinamento e pianificazione delle forze di polizia, in rappresentanza del Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 242 Fiano, C. 255 Guidesi, C. 318 Rampelli, C. 451 Bordonali, C. 705 Polverini, C. 837 Sandra Savino, C. 1121 Vito e C. 1859 Brescia, recanti disposizioni per il coordinamento in materia di politiche integrate per la sicurezza e di polizia locale	13
---	----

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Giovedì 4 marzo 2021. — Presidenza del vicepresidente Fausto RACITI.

La seduta comincia alle 14.

DL 2/2021: Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021.

Esame C. 2921 Governo – Approvato dal Senato.
(Parere alla XII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Fausto RACITI, *presidente*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia

chiamato a esaminare, a fini del parere alla XII Commissione (Affari sociali), il disegno di legge C. 2921, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021.

Stefano CECCANTI (PD), *relatore*, sottolinea preliminarmente l'importanza del parere che il Comitato è chiamato a esprimere, che, in continuità con il parere espresso sul medesimo provvedimento dal Comitato per la legislazione nella seduta odierna, ritiene debba richiamare l'attenzione sui due questioni fondamentali, vale a dire l'esigenza di porre un argine al fenomeno della confluenza del contenuto dei decreti-legge in altri successivi decreti-legge e di superare lo strumento dei decreti

del Presidente del Consiglio dei ministri ai fini dell'adozione di misure per il contenimento e la prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Per quanto concerne quest'ultimo aspetto, rileva come la definizione, recata dal decreto-legge in esame, dei parametri per l'inclusione delle regioni nelle diverse zone potrà consentire per il futuro l'utilizzazione dello strumento legislativo, integrato dalle ordinanze e dagli altri atti non legislativi, in luogo dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.

Con riferimento al contenuto del decreto-legge, che originariamente si componeva di 6 articoli, rileva anzitutto come esso sia stato ampliato nel corso dell'esame presso il Senato, e si componga ora di 9 articoli.

In particolare, nell'articolo 1 del decreto-legge in esame è confluito il contenuto del decreto-legge n. 15 del 2021, mentre non è stato riprodotto il contenuto del decreto-legge n. 12 del 2021, il quale ha esaurito i suoi effetti, in quanto si limitava a prorogare la disciplina del blocco della mobilità interregionale fino al 25 febbraio 2021.

Passando a illustrare le disposizioni del decreto-legge, quale risultante dalle modificazioni introdotte dal Senato, rileva come l'articolo 1, comma 1, differisca al 30 aprile 2021 il termine di applicazione delle misure restrittive enumerate dal decreto-legge n. 19 del 2020.

Il comma 2 differisce al 30 aprile 2021 il termine di applicazione delle disposizioni recate dal decreto-legge n. 33 del 2020.

Il comma 3 pone un divieto di spostamenti tra regioni e province autonome, fino al 27 marzo 2021.

Il comma 4-*bis*, introdotto dal Senato, detta limitazioni agli spostamenti verso abitazioni private nella regione, se zona gialla, o nel comune, se zona arancione.

Il comma 4-*ter*, introdotto dal Senato, prevede che per i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti siano consentiti gli spostamenti verso abitazioni situate in diverso Comune, purché ad una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini.

Il comma 5 introduce nell'articolo 1 del decreto-legge n. 33 del 2020 i nuovi commi 16-*quinquies*, 16-*sexies* e 16-*septies*.

Il comma 16-*quinquies* amplia le possibili fattispecie di passaggio di una regione dalla classificazione come zona gialla a una classificazione che comporti un grado superiore di restrizioni.

Il comma 16-*sexies*, modificato dal Senato, introduce la categoria esente dalle limitazioni in oggetto – comprese quelle valide sulla generalità del restante territorio nazionale – ferma restando l'applicazione di determinati protocolli e misure. Il comma 16-*septies* istituisce le denominazioni di « zona bianca », « zona gialla », « zona arancione » e « zona rossa », indicando i parametri per l'inclusione delle regioni nelle zone bianca, arancione e rossa, facendo ricorso a un criterio residuale per l'inclusione nella zona gialla, nella quale ricadono le regioni che non rientrino nei parametri indicati per le altre zone.

In particolare, viene istituita la zona bianca, per le regioni nei cui territori l'incidenza settimanale di contagi sia inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive e che si collochino in uno scenario di tipo 1, con un livello di rischio basso.

L'articolo 2 reca le sanzioni per la violazione delle misure di contenimento del contagio di cui all'articolo 1 del decreto-legge in esame, operando un rinvio alle disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 (convertito dalla legge n. 35 del 2020).

Ricorda, al riguardo, che in materia di sanzioni per le violazioni delle misure di contenimento per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 è intervenuto l'articolo 2 del decreto-legge n. 33 del 2020 (convertito dalla legge n. 74 del 2020).

Rammenta, inoltre, che circa il coordinamento tra le disposizioni del decreto-legge n. 19 e quelle del decreto-legge n. 33, l'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 83 del 2020 (convertito dalla legge n. 124 del 2020) stabilisce che le disposizioni del primo si applichino nei limiti della loro compatibilità con quanto stabilito dal secondo. Nel testo del decreto-legge in esame, come modificato dal Senato, è specificato che la norma si applica nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-*bis*, del

decreto-legge n. 33 del 2020, convertito dalla legge n. 74 del 2020.

L'articolo 2-*bis*, introdotto dal Senato, prevede che la sospensione delle attività dei centri sociali, culturali e ricreativi, a seguito delle misure adottate sul territorio nazionale per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, non determina la cessazione della somministrazione di alimenti e bevande da parte degli enti del Terzo settore (ETS).

La disposizione si applica fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19. Le attività di somministrazione in oggetto possono quindi proseguire nel rispetto delle condizioni e dei protocolli di sicurezza applicabili alle attività economiche aventi il medesimo od analogo oggetto e, comunque, secondo modalità che evitino ogni forma di assembramento.

L'articolo 3 concerne alcuni profili dell'attività di vaccinazione per la prevenzione delle infezioni da virus SARS-CoV-2.

I commi 1 e 2 prevedono l'istituzione di una piattaforma informativa nazionale, predisposta e gestita dal Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, avvalendosi prevalentemente del supporto di società a partecipazione pubblica. Essa è destinata, in primo luogo, ad agevolare le attività di distribuzione sul territorio nazionale delle dosi vaccinali, dei dispositivi e degli altri materiali di supporto alla somministrazione, e il relativo tracciamento; in secondo luogo, la piattaforma svolge in regime di sussidiarietà, qualora il sistema informativo vaccinale di una regione o di una provincia autonoma non risulti adeguato e su richiesta del medesimo ente, le operazioni di prenotazione delle vaccinazioni, di registrazione delle somministrazioni dei vaccini e di certificazione delle stesse, nonché le operazioni di trasmissione dei dati al Ministero della salute.

Tali operazioni sono oggetto dei commi 4, 5 e 6; in particolare il comma 5 prevede anche il raccordo con l'Anagrafe nazionale vaccini, disciplinando l'inserimento in essa

dei dati individuali, relativi alle vaccinazioni in oggetto.

Il comma 3 riguarda l'accesso alle informazioni aggregate della piattaforma da parte di alcuni soggetti e prevede che il Commissario straordinario, d'intesa con il Ministro della salute e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, informi periodicamente la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome sullo stato di attuazione del piano strategico nazionale dei vaccini in oggetto. Una modifica apportata dal Senato prevede la trasmissione di una relazione alle Camere sul medesimo stato di attuazione, con una cadenza periodica di sessanta giorni.

Il comma 7 impone al Ministero della salute la trasmissione all'Istituto superiore di sanità dei dati individuali, relativi ai soggetti a cui sia stata somministrata la vaccinazione in oggetto, contenuti nella suddetta Anagrafe nazionale vaccini, al fine di consentire lo svolgimento di attività di sorveglianza immunologica e farmaco-epidemiologica.

Il comma 8 reca un'autorizzazione di spesa, pari a 966.000 euro per il 2021, per il potenziamento dell'infrastruttura tecnologica e applicativa dell'Anagrafe nazionale vaccini.

L'articolo 3-*bis*, introdotto dal Senato, consente alle aziende sanitarie e socio-sanitarie pubbliche di retribuire gli incarichi attribuiti al personale sanitario già collocato in quiescenza, a condizione che tali incarichi abbiano una scadenza non successiva al 31 dicembre 2022 e che i medesimi soggetti abbiano maturato i requisiti anagrafici e contributivi per il pensionamento di vecchiaia. Tale possibilità è ammessa nel rispetto dei limiti di spesa vigenti per le singole regioni e relativi al personale degli enti del Servizio sanitario nazionale. Al conferimento dell'incarico a titolo oneroso consegue la sospensione dell'erogazione del trattamento pensionistico per le corrispondenti mensilità.

Per quanto attiene agli ambiti di diretta competenza materiale della I Commissione, l'articolo 4, comma 1, lettera a), dispone che le elezioni suppletive per seggi della

Camera dei deputati e del Senato dichiarati vacanti entro il 28 febbraio 2021, si svolgono entro il 20 maggio 2021.

La lettera *b*) dispone l'ulteriore differimento del termine entro cui dovranno svolgersi le consultazioni elettorali riguardanti i comuni i cui organi siano stati sciolti per infiltrazione mafiosa.

Le lettere *b-bis*) e *b-ter*) del comma 1, introdotte al Senato, estendono all'anno 2021 la disciplina che riduce a un terzo il numero minimo di sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle liste e delle candidature nell'ambito delle elezioni nelle regioni a statuto ordinario, facendo salva la facoltà delle regioni di prevedere in modo difforme. La norma è motivata dal permanere dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e della gravità del quadro epidemiologico sul territorio nazionale.

Sempre con riferimento agli ambiti di diretta competenza materiale della I Commissione, l'articolo 5 estende fino al 30 aprile 2021 la validità dei permessi di soggiorno di cittadini di Paesi terzi, nonché dei titoli di soggiorno che siano in scadenza nel periodo tra il 31 dicembre 2020 e quella medesima data.

L'articolo 5-*bis*, introdotto dal Senato, reca una clausola di salvaguardia, la quale prevede che le disposizioni del decreto-legge si applichino alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative disposizioni di attuazione.

L'articolo 6 reca l'entrata in vigore del decreto-legge, disponendo che esso entri in vigore il giorno della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di conversione, rileva come nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento esso sia stato modificato: il nuovo comma 2 dell'articolo 1 dispone l'abrogazione del già citato decreto-legge n. 12 del 2021, recante « Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 », mentre il nuovo comma 3 dispone l'abrogazione del citato decreto-legge n. 15 del 2021, recante « Ulteriori disposizioni ur-

genti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 » (che, come ricordato in precedenza, è confluito, nell'articolo 1 del decreto-legge in esame); al contempo si dispone che rimangano validi gli atti e i provvedimenti adottati e siano fatti salvi gli effetti e i rapporti giuridici dispiegatisi in tempo della loro vigenza.

A tale ultimo proposito, relativamente alla confluenza dei decreti-legge nei disegni di legge di conversione di altri decreti-legge in corso di esame del Parlamento legge, ricorda che il fenomeno è stato oggetto di costante censura da parte del Comitato per la legislazione.

Segnatamente, nel parere reso nella seduta del 12 gennaio 2021 sul disegno di legge C. 2835, di conversione del decreto-legge n. 172 del 2020, in materia di emergenza COVID-19, il Comitato ha raccomandato di « evitare forme di intreccio tra più provvedimenti d'urgenza, atteso che in particolare la confluenza in un unico testo di più articolati attualmente vigenti – che originano da distinte delibere del Consiglio dei ministri e distinti decreti del Presidente della Repubblica – appare suscettibile di ingenerare un'alterazione del lineare svolgimento della procedura parlamentare di esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge e di provocare un danno, oltre che alla comprensibilità dei testi da parte dei cittadini, anche agli equilibri istituzionali; la confluenza in unico testo di più decreti-legge contribuisce infatti all'aumento delle dimensioni dei testi all'esame del Parlamento e quindi alla loro complessità, con la conseguenza di concentrare la discussione nel primo ramo di esame; in questo modo si prefigura un monocameralismo di fatto che necessita invece di essere decisamente superato già in questa fase della vita delle istituzioni. ».

Ricorda, inoltre, come nella seduta della Camera del 20 gennaio 2021, nel corso dell'esame del disegno di legge C 2835-A, di conversione del decreto-legge n. 172 del 2020, sia stato approvato dalla Camera con 464 voti favorevoli l'ordine del giorno Cec-canti 9/2835-A/10, sottoscritto da compo-

nenti del Comitato per la legislazione; tale ordine del giorno, dopo aver richiamato nelle premesse il parere del Comitato sul provvedimento, impegna il Governo « ad operare per evitare la “confluenza” tra diversi decreti-legge, limitando tale fenomeno a circostanze di assoluta eccezionalità da motivare adeguatamente nel corso dei lavori parlamentari ».

Successivamente, nella seduta del 23 febbraio 2021, nel corso dell'esame del disegno di legge C. 2845-A, di conversione del decreto-legge n. 183 del 2020 (cd. « proroga termini ») il Governo ha espresso parere favorevole con una riformulazione all'ordine del giorno Ceccanti 9/2845-A/22, anch'esso sottoscritto da componenti del Comitato per la legislazione; nel testo riformulato l'ordine del giorno impegna il Governo « a porre in essere ogni iniziativa volta, in continuità di dialogo con il Parlamento, ad evitare, ove possibile, la confluenza dei decreti-legge, in linea anche con l'ordine del giorno Ceccanti 9/2835-A/10 ».

Tali osservazioni sono state in ultimo puntualmente ribadite questa mattina nel parere approvato dal Comitato su questo medesimo decreto. In tale sede il Comitato ha altresì invitato a superare la fonte DPCM spostando le tipologie di zona in fonte primaria per semplificare il sistema normativo e valorizzare maggiormente il ruolo del Parlamento.

Al riguardo segnala che il Governo non sembra avere indicato, nel corso dei lavori parlamentari al Senato, le specifiche motivazioni alla base della decisione di far confluire i due decreti-legge richiamati nel provvedimento in esame.

Ricorda altresì che nella Legislatura in corso, considerando anche il provvedimento in esame, risultano confluiti in altri decreti-legge 25 decreti-legge; di cui 20 a seguito dell'emergenza derivante dall'epidemia da COVID-19.

In base ai dati contenuti nel fascicolo n. 6 degli Appunti del Comitato per la legislazione (10 febbraio 2021) nella prima metà della XVIII Legislatura (periodo 23 marzo 2018-23 settembre 2020) il fenomeno ha interessato 13 decreti-legge a fronte

dei 6 e degli 8, rispettivamente, dei corrispondenti periodi della XVII (periodo 15 marzo 2013-15 settembre 2013) e della XVI Legislatura (periodo 29 aprile 2008-29 ottobre 2010).

Segnala, inoltre, come il decreto-legge n. 15 del 2021 abbia abrogato il comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 2 del 2021, in materia di spostamenti verso abitazioni private abitate nel corso dell'*iter* di conversione di quest'ultimo.

Al riguardo ricorda come in precedenti analoghe occasioni il Comitato permanente per i pareri della I Commissione Affari costituzionali abbia rilevato l'opportunità di evitare interventi con ulteriori strumenti normativi su decreti-legge in corso di conversione, richiamando in merito l'osservazione contenuta nel parere reso nella seduta del 15 aprile 2020 sul disegno di legge C. 2463 di conversione dei decreti-legge n. 18 del 2020.

Rileva quindi l'opportunità di approfondire le eventuali antinomie sul piano del sistema delle fonti che tali modalità di intervento potrebbero comportare.

Fa altresì presente, sul punto, che il decreto-legge abrogante viene a sua volta abrogato dal disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame; in questo quadro segnala anche che l'emendamento che ha fatto confluire il contenuto dei successivi decreti-legge n. 12 e n. 15 nel provvedimento in esame ripropone l'abrogazione della richiamata disposizione, già abrogata dal decreto-legge n. 15.

Richiama inoltre l'opportunità di approfondire se non debbano essere fatti salvi gli effetti prodotti dal testo originario del comma 4 dell'articolo 1, che consentiva anche nelle zone rosse un solo spostamento al giorno verso abitazioni private abitate.

In generale, rileva come la scelta di utilizzare lo strumento del decreto-legge per introdurre limitazioni alla libertà di circolazione a livello nazionale (in particolare per quanto riguarda l'articolo 1, commi da 3 a 4-ter) appare discendere dalla considerazione che, come già per i decreti-legge n. 158, n. 172 del 2020 e n. 1 del 2021, quella introdotta risulta essere una disciplina speciale e limitata nel tempo

rispetto all'equilibrio generale delle misure di restrizione delle libertà personali nell'ambito del contrasto dell'epidemia da COVID-19 definito dal combinato disposto tra i decreti-legge n. 19 e n. 33 del 2020 (misure ora in generale prorogate dall'articolo 1, commi 1 e 2).

Tale combinato disposto deve essere infatti interpretato alla luce dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 83 del 2020, il quale prevede che la possibilità di adottare con DPCM le misure di contrasto dell'epidemia indicate dal decreto-legge n. 19 si applichi nei limiti della compatibilità con il decreto-legge n. 33: poiché il decreto-legge n. 33, a differenza del decreto-legge n. 19, non consente di adottare con DPCM limitazioni alla libertà di circolazione indistintamente su tutto il territorio nazionale, appare preclusa la possibilità di operare in tale senso senza un intervento di fonte legislativa.

Per quel che attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento appare riconducibile in via prevalente alle materie « organi dello Stato e relative leggi elettorali », « ordinamento e organizzazione dello Stato e degli enti pubblici nazionali », « ordine pubblico e sicurezza », « ordinamento civile e penale », « legislazione elettorale dei comuni » e « profilassi internazionale », che l'articolo 117, secondo comma, rispettivamente alle lettere *f*), *g*), *h*), *l*), *p*) e *q*), della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.

In proposito ricorda che la Corte costituzionale, con la sentenza del 24 febbraio 2021 riguardante la legge della regione Valle d'Aosta-*Vallée d'Aoste* n. 11 del 9 dicembre 2020 – legge sospesa in via cautelare con l'ordinanza della Corte costituzionale n. 4 del 2021 – ha fornito alcuni chiarimenti sul riparto di competenze legislative tra lo Stato e le regioni riguardanti gli interventi legislativi di contenimento e contrasto della pandemia.

Sulla base del comunicato emesso dalla Corte, nelle more del deposito della sentenza, il ricorso del Governo è stato in particolare accolto con riguardo alle disposizioni con le quali la legge impugnata ha introdotto misure di contrasto all'epidemia

differenti da quelle previste dalla normativa statale.

La Corte ha infatti ritenuto che il legislatore regionale, anche se dotato di autonomia speciale, non può invadere con una sua disciplina una materia avente ad oggetto la pandemia da COVID-19, diffusa a livello globale e perciò affidata interamente alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, a titolo di profilassi internazionale, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *q*), della Costituzione.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato*).

Felice Maurizio D'ETTORE (FI), nel condividere il contenuto della proposta di parere favorevole con osservazioni testé formulata dal relatore, coglie l'occasione per sottolineare la necessità di riaffermare la centralità del Parlamento, valorizzandone il ruolo nel suo rapporto istituzionale con il Governo. Ritiene, infatti, essenziale che il Parlamento sia costantemente informato circa l'indirizzo politico seguito dall'Esecutivo, anche quando si tratta di nominare figure apicali della PA che, soprattutto in un periodo di emergenza epidemiologica come quello attuale, risultano di rilevante interesse, coinvolgendo spesso anche il sistema delle autonomie locali, o quando si tratta di affrontare tematiche di particolare interesse, come quelle connesse all'elaborazione del PNRR.

Facendo riferimento, in particolare, a talune recenti nomine deliberate dal Governo in carica, tra cui quella del Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19, ritiene che sia mancato un reale coinvolgimento del Parlamento, auspicando che possa essere invece garantito in futuro, quantomeno nell'ambito delle Commissioni competenti, nel pieno rispetto delle legittime prerogative governative.

Giudicando incomprensibile, infatti, che i parlamentari siano messi a conoscenza di certe iniziative del Governo tramite gli organi di stampa, ritiene che una corretta dialettica tra Governo e Parlamento, fondata sulla trasparenza e sulla chiara comunicazione delle informazioni, costituisca una garanzia anche per le opposizioni, con-

siderata peraltro l'ampiezza degli schieramenti di maggioranza che sostengono l'Esecutivo in carica.

Fausto RACITI, *presidente*, in risposta al deputato D'Ettore fa presente che, proprio in un'ottica di valorizzazione del ruolo del Parlamento e nella prospettiva di assicurare una sana dialettica con il Governo, la I Commissione, nell'ambito delle materie di propria competenza, sta già programmando di ascoltare alcuni Ministri sulle loro linee programmatiche, a partire dal Ministro per la pubblica amministrazione, la cui audizione dovrebbe aver luogo la prossima settimana, in congiunta con la XI Commissione Lavoro della Camera e con le Commissioni 1^a e 11^a del Senato.

Il Comitato approva la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.10.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 4 marzo 2021.

Audizione informale, in videoconferenza, della Prefetta Maria Teresa Sempreviva, Vicedirettore generale della pubblica sicurezza preposto all'attività di coordinamento e pianificazione delle forze di polizia, in rappresentanza del Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 242 Fiano, C. 255 Guidesi, C. 318 Rampelli, C. 451 Bordonali, C. 705 Polverini, C. 837 Sandra Savino, C. 1121 Vito e C. 1859 Brescia, recanti disposizioni per il coordinamento in materia di politiche integrate per la sicurezza e di polizia locale.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.35 alle 15.10.

ALLEGATO

Conversione in legge del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021 (C. 2921 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2921, di conversione del decreto – legge n. 2 del 2021, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021;

rilevato come nell'articolo 1 del decreto-legge in esame sia confluito il contenuto del decreto-legge n. 15 del 2021, mentre non è stato riprodotto il contenuto del decreto-legge n. 12 del 2021, il quale ha esaurito i suoi effetti, in quanto si limitava a prorogare la disciplina del blocco della mobilità interregionale fino al 25 febbraio 2021;

evidenziato inoltre come il comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione disponga l'abrogazione del già citato decreto-legge n. 12 del 2021, recante « Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 », mentre il comma 3 del medesimo articolo 1 dispone l'abrogazione del citato decreto-legge n. 15 del 2021, recante « Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 » (confluito nell'articolo 1 del decreto- legge in esame); al contempo si dispone che rimangano validi gli atti e i provvedimenti adottati e siano fatti salvi gli effetti e i rapporti giuridici dispiegatisi in tempo della loro vigenza;

sottolineato, relativamente alla confluenza dei decreti-legge nei disegni di legge

di conversione di altri decreti-legge in corso di esame del Parlamento, come il fenomeno sia stato oggetto di costante censura da parte del Comitato per la legislazione, il quale, da ultimo, nel parere reso nella seduta del 12 gennaio 2021 sul disegno di legge C. 2835, di conversione del decreto-legge n. 172 del 2020, in materia di emergenza COVID-19, ha raccomandato di « evitare forme di intreccio tra più provvedimenti d'urgenza, atteso che in particolare la confluenza in un unico testo di più articolati attualmente vigenti – che originano da distinte delibere del Consiglio dei ministri e distinti decreti del Presidente della Repubblica – appare suscettibile di ingenerare un'alterazione del lineare svolgimento della procedura parlamentare di esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge e di provocare un danno, oltre che alla comprensibilità dei testi da parte dei cittadini, anche agli equilibri istituzionali; la confluenza in unico testo di più decreti-legge contribuisce infatti all'aumento delle dimensioni dei testi all'esame del Parlamento e quindi alla loro complessità, con la conseguenza di concentrare la discussione nel primo ramo di esame; in questo modo si prefigura un monocameralismo di fatto che necessita invece di essere decisamente superato già in questa fase della vita delle istituzioni. »;

richiamato che, nel corso dell'esame del disegno di legge C 2835-A, di conversione del decreto-legge n. 172 del 2020, è stato approvato dalla Camera l'ordine del giorno Ceccanti 9/2835-A/10, sottoscritto da componenti del Comitato per la legislazione, il quale impegna il Governo « ad operare per evitare la “confluenza” tra diversi decreti-legge, limitando tale feno-

meno a circostanze di assoluta eccezionalità da motivare adeguatamente nel corso dei lavori parlamentari », e che nel corso dell'esame del disegno di legge C. 2845-A, di conversione del decreto-legge n. 183 del 2020 (cd. «DL proroga termini») il Governo ha espresso parere favorevole con una riformulazione all'ordine del giorno Ceccanti 9/2845-A/22, il quale impegna il Governo « a porre in essere ogni iniziativa volta, in continuità di dialogo con il Parlamento, ad evitare, ove possibile, la confluenza dei decreti-legge, in linea anche con l'ordine del giorno Ceccanti 9/2835-A/10 »;

segnalato come il Governo non sembri aver indicato, nel corso dei lavori parlamentari al Senato, le specifiche motivazioni alla base della decisione di far confluire i due decreti-legge richiamati nel provvedimento in esame;

segnalato inoltre come il decreto-legge n. 15 del 2021 abbia abrogato il comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 2 del 2021, in materia di spostamenti verso abitazioni private abitate, nel corso dell'iter di conversione di quest'ultimo;

evidenziato altresì, sul punto, come l'appena richiamato decreto-legge n. 15 del 2021, il quale ha abrogato il comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 2, sia a sua volta abrogato dal disegno di legge di conversione, e come, in questo quadro, l'emendamento, il quale ha fatto confluire all'interno del provvedimento in esame il contenuto dei successivi decreti-legge n. 12 e n. 15 riproponga l'abrogazione della disposizione già abrogata dal decreto-legge n. 15;

richiamato come, in precedenti analoghe occasioni, il Comitato permanente per i pareri della I Commissione Affari costituzionali abbia rilevato l'opportunità di evitare interventi con ulteriori strumenti normativi su decreti-legge in corso di conversione (ad esempio nel parere reso nella seduta del 15 aprile 2020 sul disegno di legge C. 2463, di conversione del decreto-legge n. 18 del 2020);

evidenziato, in linea generale, come la scelta di utilizzare lo strumento del decreto-

legge per introdurre limitazioni alla libertà di circolazione a livello nazionale (in particolare per quanto riguarda l'articolo 1, commi da 3 a 4-ter) discenda dalla considerazione che, come già per i decreti-legge n. 158 del 2020, n. 172 del 2020 e n. 1 del 2021, quella introdotta risulta essere una disciplina speciale e limitata nel tempo rispetto all'equilibrio generale delle misure di restrizione delle libertà personali nell'ambito del contrasto dell'epidemia da COVID-19 definito dal combinato disposto tra i decreti-legge n. 19 e n. 33 del 2020 (misure ora prorogate dall'articolo 1, commi 1 e 2);

rilevato come tale combinato disposto debba essere interpretato alla luce dell'articolo 1-bis del decreto-legge n. 83 del 2020, il quale prevede che la possibilità di adottare con DPCM le misure di contrasto dell'epidemia indicate dal decreto-legge n. 19 del 2020 si applichi nei limiti della compatibilità con il decreto-legge n. 33 del 2020, e come, dato che il predetto decreto-legge n. 33, a differenza del decreto-legge n. 19, non consente di adottare con DPCM limitazioni alla libertà di circolazione indistintamente su tutto il territorio nazionale, appare preclusa la possibilità di operare in tale senso senza un intervento di fonte legislativa;

rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento appaia riconducibile in via prevalente alle materie « organi dello Stato e relative leggi elettorali », « ordinamento e organizzazione dello Stato e degli enti pubblici nazionali », « ordine pubblico e sicurezza », « ordinamento civile e penale », « legislazione elettorale dei comuni » e « profilassi internazionale », che l'articolo 117, secondo comma, rispettivamente alle lettere f), g), h) l), p) e q), della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;

sottolineata in tale contesto l'opportunità di avviare, alla luce dell'esperienza maturata, una riflessione sul superamento dello strumento del DPCM, atteso che, mentre inizialmente i DPCM contenevano le misure dettagliate di contrasto all'epidemia

individuare all'interno del catalogo di misure adottabili previsto prima dal decreto-legge n. 6 del 2020 e quindi dai decreti-legge n. 19 e n. 33 del 2020, a partire dal DPCM del 3 novembre 2020 essi a loro volta definiscono il quadro delle misure generali da applicare nelle diverse zone individuate sulla base della diffusione del contagio (« zona gialla »; « zona arancione »; « zona rossa » e, da ultimo, « zona bianca »), mentre la concreta individuazione dei territori è rimessa ad ordinanze del Ministero della salute;

considerato che tale quadro si è dimostrato tendenzialmente stabile negli ultimi mesi e che anche per la definizione del dettaglio delle misure di contrasto, gli stessi DPCM fanno ormai riferimento in molti casi ad altri atti (quali protocolli ecc.);

segnalata quindi, a tale proposito, l'opportunità di ricondurre alla fonte legislativa – eventualmente anche attraverso decreti-legge – il quadro generale delle misure da applicare nelle diverse zone,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento alla confluenza nell'articolo 1 del decreto-legge in esame del decreto-legge n. 15 del 2021, di cui il comma 3 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione dispone l'abrogazione, nonché al fatto che il comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione dispone a sua volta l'abrogazione del citato decreto-legge n. 12 del 2021, valuti la Commissione di merito l'opportunità di approfondire le eventuali antinomie sul piano del sistema delle fonti che interventi realizzati con ulteriori strumenti normativi su decreti-legge

in corso di conversione possono comportare;

b) nello specifico, valuti la Commissione di merito l'opportunità di approfondire se non debbano essere fatti salvi gli effetti prodotti dal testo originario del comma 4 dell'articolo 1, abrogato dal decreto-legge n. 15 del 2021, che consentiva anche nelle zone rosse un solo spostamento al giorno verso abitazioni private abitate, considerato anche che il predetto decreto-legge n. 15 viene a sua volta abrogato dal disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame e che l'emendamento, il quale ha fatto confluire all'interno del provvedimento il contenuto dei decreti-legge n. 12 e n. 15 ripropone l'abrogazione della richiamata disposizione, già abrogata dal decreto-legge n. 15;

c) si segnala, in linea generale, l'opportunità che il Parlamento e il Governo avviino una riflessione sul possibile superamento dello strumento del DPCM nel contrasto dell'epidemia da COVID-19, alla luce dell'evoluzione di tale strumento richiamata in premessa: in particolare andrebbe considerata l'ipotesi di ricondurre alla fonte legislativa – eventualmente anche attraverso decreti-legge – la definizione del quadro generale delle misure da applicare nelle diverse zone di diffusione del contagio, ferma restando la necessità di individuare tali zone con ordinanze del Ministro della salute e di dettagliare ulteriormente le misure attraverso atti non legislativi; in tal modo si potrebbe infatti ottenere una razionalizzazione delle « fonti dell'emergenza », che verrebbero riorganizzate in un « sistema binario » fondato, da un lato, sulla fonte legislativa e, dall'altro lato, sulle ordinanze e sugli altri atti non legislativi, evitando il passaggio intermedio dei DPCM.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 2/2021: Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021. C. 2921 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	17
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	24

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 4 marzo 2021. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per la giustizia, Anna Macina.

La seduta comincia alle 14.05.

DL 2/2021: Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021.

C. 2921 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla XII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Mario PERANTONI, *presidente e relatore*, coglie l'occasione per salutare la nuova sottosegretaria di Stato alla giustizia, Anna Macina, alla quale augura buon lavoro in una prospettiva di reciproca collaborazione.

Ricorda quindi che la Commissione sarà chiamata ad esprimere il prescritto parere nella seduta in corso.

Passa dunque ad illustrare, in qualità di relatore, il provvedimento in esame, ricordando che la Commissione è chiamata ad esprimere il prescritto parere alla Commissione Affari Sociali, sul disegno di legge C. 2921, di conversione in legge del decreto-legge n. 2 del 2021, recante « Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021 », trasmesso dal Senato.

Rammenta che il citato decreto-legge si pone in rapporto di successione e consequenzialità rispetto ad una serie normativa costituita dai decreti-legge 2 dicembre 2020, n. 158, 18 dicembre 2020, n. 172; 5 gennaio 2021, n. 1. Questi, che si iscrivono, a loro volta, in una più complessa sequenza di atti normativi, con i quali è stata affrontata l'epidemia da Covid-19, hanno posto da ultimo misure restrittive ai fini di contenimento della stessa epidemia innanzi alla sua recrudescenza emersa nell'autunno del 2020.

Prima di illustrare i contenuti del decreto-legge in esame, fa presente che l'ar-

articolo 1 del disegno di legge di conversione prevede, con una modifica approvata nel corso dell'esame al Senato, l'abrogazione dei decreti-legge 12 febbraio 2021, n. 12 (il cui contenuto non è stato riprodotto nel decreto-legge in esame avendo esaurito i suoi effetti, che si sostanziano nella proroga della disciplina del blocco della mobilità interregionale fino al 25 febbraio 2021) e 23 febbraio 2021, n. 15 (il cui contenuto è confluito nel testo, all'articolo 1, commi 3, 4-*bis*, 4-*ter* e capoverso comma 16-*septies* del comma 5). L'articolo 1 del disegno di legge di conversione dispone al contempo che rimangano validi gli atti e i provvedimenti adottati e siano fatti salvi gli effetti e i rapporti giuridici dispiegatisi nella vigenza dei citati decreti-legge.

Nel passare, quindi, ai contenuti del decreto-legge, modificato dal Senato, e rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per una più approfondita analisi, fa presente che si soffermerà esclusivamente sulle parti di competenza della Commissione Giustizia. Segnala quindi che il provvedimento, all'articolo 1, reca ulteriori disposizioni urgenti per il contenimento e la diffusione del Covid-19. In particolare, tale articolo: differisce al 30 aprile 2021 il termine (innanzi del 31 gennaio) per l'applicabilità delle misure restrittive enumerate dall'articolo 1 del decreto-legge n. 19 del 2020 nonché delle ulteriori misure circa spostamenti, riunioni, svolgimento delle attività economiche, dettate dal decreto-legge n. 33 del 2020 (commi 1 e 2); disciplina per il periodo 16 gennaio-27 marzo 2021 l'applicazione del divieto di spostamento tra regioni nonché, all'interno della regione, delle limitazioni e condizioni per gli spostamenti verso abitazioni private abitate e delle limitazioni per gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5000 abitanti, qualora la mobilità sia limitata all'ambito territoriale comunale (commi da 3 e 4-*ter*); amplia la fattispecie del passaggio del territorio regionale dalla « zona gialla » a quella « arancione », e prospetta per converso una zona (« bianca ») esente dalle limitazioni vevoli per la tipologia di zone (« gialle », « arancioni », « rosse ») finora individuate, ferma restando l'applica-

zione di determinati protocolli e misure (comma 5).

L'articolo 2 prevede che la violazione delle misure di contenimento del contagio previste dall'articolo 1 sia sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020. Nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, è stato approvato inoltre un emendamento volto a specificare che la norma si applichi nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 33 del 2020, convertito in legge dalla legge n. 74 del 2020. In proposito, ricordo che il citato comma 2-*bis* dell'articolo 2 del decreto-legge n. 33 del 2020 prevede che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie – che siano accertate in tempo successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 33 che le prevede – siano devoluti allo Stato, qualora si tratti di violazioni accertate da funzionari, ufficiali, agenti dello Stato; siano devoluti agli enti territoriali (regioni, province, comuni), qualora l'accertamento sia effettuato da loro funzionari, ufficiali, agenti. Con riferimento al contenuto dell'articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020, fa presente che lo stesso, al comma 1, prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque violi le misure di contenimento previste da decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o da ordinanze del Ministro della salute e da provvedimenti delle regioni, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 400 a 1.000 euro. La sanzione è aumentata fino a un terzo (da 533 a 1.333 euro) se la violazione avviene con l'utilizzo di un veicolo. In base al comma 2 del medesimo articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni per le violazioni che riguardano specifiche attività ricreative, commerciali o professionali. All'atto dell'accertamento delle violazioni di cui al comma 2, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'organo accertatore può disporre subito la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio, in via cautelare, e per un

periodo non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria sarà poi scomputato dalla sanzione accessoria effettivamente irrogata, in sede di esecuzione (comma 4). Ai sensi del successivo comma 5, se l'illecito amministrativo è reiterato, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata (da 800 a 2.000 euro) e la sanzione accessoria interdittiva è applicata nella misura massima (30 giorni). Secondo la formulazione testuale, la sanzione aggravata è prevista « in caso di reiterata violazione della disposizione di cui al comma 1 ». La sanzione amministrativa dovrà essere applicata salvo che la violazione delle misure integri gli estremi di un reato; al riguardo la norma esclude espressamente non solo l'applicabilità dell'articolo 650 del codice penale, ma anche di altre contravvenzioni previste per la violazione di misure imposte per ragioni di sanità. Il comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 delinea il procedimento di applicazione della sanzione amministrativa, specificando che si applicano, per quanto non stabilito dall'articolo in esame, le disposizioni della Sezione I (Principi generali) e II (Applicazione) della legge n. 689 del 1981; è inoltre possibile procedere al pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta in base all'articolo 202, commi 1, 2 e 2.1 del Codice della strada. Conseguentemente, ferma l'applicazione delle eventuali sanzioni amministrative accessorie, l'illecito si estingue pagando una somma pari al minimo edittale ridotto del 30 per cento (280 euro) entro 5 giorni dalla contestazione ovvero il minimo edittale (400 euro) entro 60 giorni dalla contestazione; la sanzione è irrogata dal prefetto, in caso di violazione delle misure di contenimento disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con ordinanze del Ministro della salute, e dalle autorità regionali. Il comma 6 del articolo 4 del citato decreto-legge n. 19 del 2020, prevedendo che salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), è punita ai sensi dell'articolo 260 del testo unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto

27 luglio 1934, n. 1265, come modificato dal comma 7 del citato articolo 4, ha introdotto il nuovo reato contravvenzionale di inosservanza della quarantena. Si tratta della violazione del « divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena, applicata dal sindaco quale autorità sanitaria locale, perché risultate positive al virus » (all'articolo 1, comma 2, lettera e), del decreto-legge n. 19 del 2020), che quindi, in base alla novella prevista dal citato comma 7 è punito con l'arresto da 3 mesi a 18 mesi e nell'ammenda da euro 500 ad euro 5.000. Ricorda in proposito che in materia di sanzioni e controlli per le violazioni delle misure di contenimento per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 è intervenuto anche l'articolo 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, in base al quale, salvo che il fatto integri un delitto colposo contro la salute pubblica (articolo 452 del codice penale) o comunque un più grave reato, l'inosservanza della quarantena (di cui all'articolo 1, comma 6 del dello stesso decreto-legge n. 33) è punita ai sensi dell'articolo 260 del testo unico delle leggi sanitarie (di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265), cioè con l'arresto da 3 a 18 mesi e con l'ammenda da 500 a 5.000 euro, pene così inasprite dall'articolo 4, comma 7, del richiamato decreto-legge n. 19. Riguardo al coordinamento tra le disposizioni del decreto-legge n. 19 e quelle del decreto-legge n. 33, l'articolo 1-bis del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 stabilisce che le disposizioni del primo si applichino nei limiti della loro compatibilità con quanto stabilito dal secondo. Il comma 8 del citato articolo 4, regola i profili di diritto intertemporale, con riguardo alle violazioni delle misure di contenimento legate all'emergenza, commesse nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore del decreto-legge n. 6 del 2020 e la sua abrogazione ad opera del decreto-legge in esame. Tale comma 8 prevede che si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 101 e 102 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (*Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio*). Il richiamo di tali articoli è operato ai fini della

disciplina dei procedimenti definiti con sentenza irrevocabile e della trasmissione all'autorità amministrativa competente, da parte dell'autorità giudiziaria, degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi. Inoltre, il rinvio, contenuto nell'articolo 101, all'articolo 16 della legge n. 689 del 1981 consente, anche per le sanzioni applicate retroattivamente, il pagamento in forma ridotta (somma ridotta di un importo pari ad un terzo del massimo della pena edittale), entro il termine di sessanta giorni. Da ultimo, il comma 9 del richiamato articolo 4 attribuisce la qualifica di agente di pubblica sicurezza al personale militare impiegato nelle misure di contenimento. Il comma 9 prevede, inoltre, che il Prefetto, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicuri l'esecuzione delle misure previste dal decreto-legge avvalendosi delle Forze di polizia, del personale delle polizie municipali munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza e, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali. Si stabilisce che il Prefetto assicuri l'esecuzione delle misure di contenimento nei luoghi di lavoro, avvalendosi anche del personale ispettivo dell'azienda sanitaria locale competente per territorio e dell'Ispettorato nazionale del lavoro, limitatamente alle sue proprie competenze in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Rileva poi che l'articolo 3 del decreto-legge in esame definisce alcuni profili dell'attività di vaccinazione per la prevenzione delle infezioni da virus SARS-CoV-2 – attività già oggetto di un apposito piano strategico nazionale – prevedendo altresì l'istituzione di una piattaforma informativa nazionale. Più in particolare, i commi 1 e 2 prevedono l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, della suddetta piattaforma informativa nazionale, predisposta e gestita da parte del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19 – avvalendosi prevalentemente (in modo da assicurare l'immediata operatività della piat-

taforma) del supporto di società a partecipazione pubblica – al fine di: agevolare, sulla base dei fabbisogni rilevati, le attività di distribuzione sul territorio nazionale delle dosi vaccinali, dei dispositivi e degli altri materiali di supporto alla somministrazione, e il relativo tracciamento. Nell'ambito di tali funzioni, la piattaforma tratta i dati relativi alle vaccinazioni esclusivamente in forma aggregata; svolgere in regime di sussidiarietà – su richiesta della singola regione o provincia autonoma, nell'ipotesi in cui il sistema informativo vaccinale del medesimo ente territoriale non risulti adeguato a gestire i volumi di dati relativi alle vaccinazioni in oggetto – le operazioni di prenotazione delle vaccinazioni, di registrazione delle somministrazioni dei vaccini e di certificazione delle stesse, nonché le operazioni di trasmissione dei dati al Ministero della salute. Riguardo alle suddette società a partecipazione pubblica, la norma fa riferimento a quelle che siano in grado di assicurare una presenza capillare sul territorio e si prevede che esse prestino il servizio di supporto in oggetto a titolo gratuito. Dal richiamo, posto nel comma 2, all'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, consegue che, nei casi di suddetto svolgimento delle attività in via sussidiaria, il Commissario straordinario e le società di cui il medesimo si avvalga sono qualificati come soggetti responsabili del trattamento agli effetti della disciplina sulla protezione dei dati personali, mentre, come specifica il successivo comma 4, la regione o provincia autonoma resta il soggetto titolare del trattamento medesimo. Riguardo alle menzionate fattispecie di attività ordinaria della piattaforma (non svolte, cioè, in via sussidiaria), esse, come osserva la relazione illustrativa allegata al disegno di legge di conversione del presente decreto, non implicano il trattamento di dati personali, ma solo di dati in forma aggregata. Il comma 5 prevede alcuni obblighi di trasmissione da parte delle regioni e delle province autonome anche nell'ipotesi in cui le attività sottostanti siano svolte in via sussidiaria tramite la piattaforma nazionale. Il comma

6 prevede che i dati personali trattati attraverso la suddetta piattaforma in regime di sussidiarietà, alla data di cessazione delle esigenze di protezione e prevenzione sanitaria (anche a carattere transfrontaliero) legate alla diffusione del virus SARS-CoV-2, individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, e comunque entro il 31 dicembre 2021, debbano essere cancellati o resi definitivamente anonimi ovvero restituiti alla regione o provincia autonoma. Il comma 7 stabilisce la trasmissione all'Istituto superiore di sanità dei dati individuali, relativi ai soggetti a cui sia stata somministrata la vaccinazione in esame, contenuti nella suddetta Anagrafe nazionale vaccini. Il comma 8 reca un'autorizzazione di spesa, pari a 966.000 euro per il 2021, per il potenziamento dell'infrastruttura tecnologica e applicativa dell'Anagrafe nazionale vaccini.

Ciò premesso, ferma restando la valutazione di rilievi che dovessero emergere nel corso del dibattito che seguirà, formula una proposta di parere favorevole.

Giusi BARTOLOZZI (FI) preannuncia l'astensione dei componenti del gruppo di Forza Italia dalla votazione sulla proposta di parere del relatore, per ragioni di metodo prima ancora che di contenuto. Evidenza infatti la coerenza del suo gruppo, che ha sempre contestato la prassi, adottata anche in questa occasione, in base alla quale si affronta l'emergenza con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e con decreti-legge successivi che assorbono quelli precedenti. Nel rilevare che considerazioni analoghe sono contenute nel parere espresso dal Comitato per la legislazione, quanto al contenuto evidenzia che il provvedimento in esame richiama tra l'altro un nuovo reato contravvenzionale che pone tra l'altro questioni di diritto intertemporale. In conclusione, sulla base dei motivi esposti, ribadisce l'astensione dalla votazione del gruppo di Forza Italia.

Ciro MASCHIO (FDI), nel rilevare preliminarmente che il provvedimento in esame non configura alcuna discontinuità rispetto

al metodo poco corretto assunto dal Governo Conte *bis* sia sotto il profilo della tempistica sia sotto quello del mancato rispetto del ruolo del Parlamento, sottolinea come il gruppo di Fratelli d'Italia non possa votare in senso favorevole sulla proposta di parere. Nel rinviare alle considerazioni che verranno svolte dalla collega Varchi in sede di dichiarazione di voto, preannuncia le perplessità del proprio gruppo con riguardo al contenuto del provvedimento che, protraendo l'azione politica del Governo precedente, non fornisce alcuna risposta alle esigenze poste in più occasioni nelle sedi parlamentari.

Cosimo Maria FERRI (IV), nel rivolgere alla sottosegretaria Macina i migliori auguri di buon lavoro, coglie l'occasione per dare il benvenuto al collega Gualtieri, ringraziandolo per il lavoro svolto nei mesi precedenti e per l'attenzione rivolta anche ai temi del fisco e della giustizia. Nell'evidenziare la chiarezza del parere del Comitato per la legislazione, di cui è stato relatore, invita Parlamento e Governo a tenere in considerazione le raccomandazioni in esso contenute con riguardo all'opportunità di ricondurre alla fonte legislativa, eventualmente anche attraverso lo strumento del decreto-legge, la definizione del quadro generale delle misure da applicare nella fase emergenziale, rinviando il loro dettaglio alle ordinanze del Ministro della salute o ad atti non legislativi ed evitando il passaggio intermedio dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. Nel richiamare inoltre l'ulteriore sollecitazione ad evitare l'abrogazione o la modifica esplicita di disposizioni di decreti-legge in corso di conversione ad opera di successivi provvedimenti d'urgenza, sottolinea di aver ravvisato importanti segnali di discontinuità nell'andamento dei lavori in seno al Comitato, che si è espresso all'unanimità sul citato parere. Si augura pertanto che le forze di maggioranza si esprimano in senso favorevole sulla proposta di parere del relatore, ritenendo che le pur legittime questioni poste da alcuni colleghi rischino di indebolire l'azione di governo. Richiama infine l'attenzione dei colleghi su un tema relativo alla disuguaglianza tra lavoratori,

anche se consapevole della mancanza di competenza della Commissione Giustizia. Sottolinea quindi la mancata proroga da parte del DPCM del 2 marzo scorso delle misure in materia di *smart working* per quanto riguarda i soggetti disabili. Nell'invitare il Governo, per il tramite della sottosegretaria Macina, ad affrontare la questione, che dovrebbe essere risolta nell'ambito dell'imminente decreto-legge sostegno, ritiene che si possa valutare il riferimento a tali profili problematici anche nel parere della Commissione Giustizia.

Pierantonio ZANETTIN (FI), nell'associarsi agli auguri di buon lavoro alla sottosegretaria Macina, con la quale la Commissione sarà chiamata a collaborare, tiene preliminarmente a fare una precisazione con riguardo all'intervento di natura politica del collega Maschio. Nel fare presente infatti come non si possa pretendere la discontinuità dell'azione politica in un provvedimento adottato dal precedente Governo, sottolinea che da tale considerazione originano le ragioni dell'astensione del gruppo di Forza Italia, che non faceva parte dell'allora maggioranza. Con riguardo invece alla giusta sollecitazione del collega Ferri, ricorda di aver presentato, in sede di esame del cosiddetto decreto-legge mille proroghe, una proposta emendativa volta a incentivare forme di *smart working*, oltre che per i soggetti disabili, anche per i lavoratori che abbiano genitori disabili o con sistema immunitario deficitario. Nel rammentare altresì che tale proposta emendativa è stata respinta ed è stata presentato successivamente un ordine del giorno su tale tema sottoscritto da diversi esponenti del suo gruppo, sollecita i colleghi ad affrontare il tema dei soggetti fragili con spirito di collaborazione, al fine di risolvere la questione.

Manfredi POTENTI (LEGA), nel preannunciare il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal presidente e relatore per ragioni simili a quelle illustrate dai colleghi precedentemente intervenuti, augura ai sottosegretari alla giustizia e alla Ministra Cartabia buon lavoro,

sottolineando come la Lega offrirà supporto e collaborazione se ci sarà il proposito di cambiare metodo. In merito sottolinea come la consequenzialità di decreti legge che ha caratterizzato la parte appena trascorsa di legislatura, ha spesso prodotto conseguenze dannose. Invita, quindi, la rappresentante del Governo ad evitare i rischi derivanti dalla successione convulsa di decreti leggi ed evidenzia, a titolo di esempio, come, a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 3 del decreto-legge n. 7 del 2021, si sia corso il rischio di sviluppare una pandemia all'interno delle carceri. Segnala, infatti, che il citato decreto-legge, che all'articolo 3 proroga i termini, inizialmente fissati al 31 gennaio 2021, dei regimi straordinari stabiliti dal cosiddetto « decreto ristori » per i condannati ammessi al regime di semilibertà e di licenza, è stato pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* nella giornata di sabato 30 gennaio scorso. Per tale ragione molti detenuti sottoposti a tali regimi straordinari sono dovuti rientrare nelle carceri per alcuni giorni, in attesa del nuovo provvedimento da parte del magistrato di sorveglianza. Ritiene, pertanto, importante, ai fini di una fattiva collaborazione tra le varie forze di Governo, utilizzare in modo puntuale e saggio lo strumento della decretazione d'urgenza.

Ciro MASCHIO (FDI), nel dichiarare di apprezzare la posizione di astensione del collega Zanettin e del gruppo di Forza Italia in merito al parere testé formulato dal presidente e relatore, precisa che il suo riferimento nel precedente intervento non era limitato al provvedimento in esame, bensì più ampio. Sottolinea, infatti, come il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021, che prevede misure di contrasto alla pandemia e di prevenzione del contagio da COVID-19 sostanzialmente identiche a quelle assunte fino ad ora, sia stato adottato dal nuovo Esecutivo.

Carla GIULIANO (M5S), nel preannunciare il voto favorevole del suo gruppo, sottolinea come il Paese si trovi in una situazione di assoluta emergenza e come

anche l'attuale Governo abbia dimostrato che gli strumenti da mettere in campo per fronteggiare tale emergenza siano quelli già adottati dal precedente Governo. In questo senso sottolinea quindi come il suo gruppo veda favorevolmente l'azione del nuovo Esecutivo che, con gli strumenti giusti, si sta ponendo in continuità con quanto fatto fino ad ora. Porge quindi il benvenuto alla sottosegretaria Macina ed augura a lei ed a tutti i componenti della Commissione un buon lavoro ed un proficuo percorso condiviso.

Walter VERINI (PD), nell'associarsi agli auguri non di rito di buon lavoro ai sottosegretari alla giustizia ed alla Ministra Cartabia, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, sottolineando come il Partito democratico condivida la sostanza e la metodologia del provvedimento. Sottolinea come sia legittima la polemica che nel corso dell'ultimo anno, caratterizzato dalla diffusione della pandemia, si è venuta a creare, tuttavia ritiene che la stessa sia per molti aspetti pretestuosa. Evidenzia come l'emergenza, infatti, abbia portato il precedente Governo ad assumere provvedimenti di assoluta urgenza che tuttavia gli allora Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro della Salute non hanno mai mancato di illustrare al Parlamento almeno nelle linee generali. Pur comprendendo i colleghi che vogliono rimarcare con l'astensione la precedente posizione, avrebbe preferito che tutte le forze che sostengono attualmente il Governo esprimessero compatte il loro sostegno al provvedimento. Ciò premesso, sottolinea che il Partito democratico si asterrà da tutti i provvedimenti adottati dal « ministro ombra » Salvini per la fornitura dei vaccini.

Giuseppina BARTOLOZZI (FI), nel replicare al collega Verini, precisa che il suo gruppo non si astiene per marcare la continuità con la precedente fase. Sottolinea infatti che Forza Italia fa parte della compagine di Governo ma evidenzia tuttavia come non sia corretto continuare a normare attraverso il ricorso a decreti del Presidente del

Consiglio dei ministri e attraverso decreti legge definiti dallo stesso onorevole Ciccanti, autorevole esponente del Partito democratico ed esperto di diritto costituzionale, « decreti Minotauro ». Nel condividere l'auspicio espresso dai colleghi della Lega di un cambio di passo significativo, ribadisce come l'emergenza non possa essere affrontata attraverso tali strumenti e sottolinea che il voto di Forza Italia non segna la continuità con la precedente posizione, bensì indica una nuova metodologia di lavoro che auspica venga adottata.

Maria Carolina VARCHI (FDI), nel dichiarare il voto contrario del suo gruppo, sottolinea la propria soddisfazione per la posizione assunta da Fratelli d'Italia in occasione della formazione della nuova compagine governativa, che le evita di dover effettuare – al contrario di quanto sono costretti a fare colleghi di altri gruppi – dei distinguo sul filo di lana per motivare le proprie scelte. Precisa che il voto contrario del suo gruppo è sostenuto sia da ragioni di metodo sia di merito. Quanto al primo aspetto, lamenta che il provvedimento in discussione, sul quale la Commissione è chiamata ad esprimersi nella seduta odierna, è stato trasmesso alla Camera soltanto nella giornata di ieri sera. Evidenzia quindi che lo spazio per il dibattito è stato compresso al punto da definirlo inesistente e che pertanto, pur non trattandosi di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il Parlamento, sotto il profilo sostanziale, è stato privato della sua possibilità di esprimersi. Relativamente al contenuto del provvedimento, inoltre, ritiene improponibile parlare di emergenza a tredici mesi dall'inizio della pandemia. A suo avviso è necessario un passaggio in avanti, che non può essere rappresentato dalle già note misure restrittive, né da un provvedimento nel quale non si rinviene traccia di una progressione nella gestione del problema, ossia della previsione di un piano vaccinale adeguato. Sottolineando quindi la mancanza di visione del provvedimento in esame, ribadisce il voto contrario del suo gruppo. Si unisce, infine, agli auguri di buon lavoro che già gli altri colleghi hanno formulato alla sottosegretaria Macina evidenziando come il set-

tore giustizia, dopo l'esperienza del precedente Governo, necessiti effettivamente di un buon lavoro per superare tale periodo.

Mario PERANTONI, *presidente e relatore*, ribadisce la proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal presidente e relatore.

La sottosegretaria Anna MACINA ringrazia per gli auguri che le sono stati rivolti dai componenti della Commissione, con la quale auspica di poter svolgere un percorso di lavoro costruttivo e costante.

Mario PERANTONI, *presidente*, prima di dichiarare conclusa la seduta, ringrazia i colleghi per gli interventi svolti nei quali sono stati sollevati problemi di merito che certamente verranno presi in considerazione. Si unisce, quindi, ai saluti di benvenuto indirizzati al deputato Gualtieri che ringrazia personalmente per il lavoro svolto nei mesi precedenti all'interno del precedente Esecutivo.

La seduta termina alle 14.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 15.20.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI STRANIERI:	
Incontro informale, in videoconferenza, con la Commissione Affari esteri della Camera dei Rappresentanti libica	26
RISOLUZIONI:	
Variatione nella composizione della Commissione	26
7-00161 Delmastro Delle Vedove: Sugli sviluppi della situazione in Venezuela.	
7-00163 Orsini: Sugli sviluppi della situazione in Venezuela.	
7-00561 Formentini: Sugli sviluppi della situazione in Venezuela.	
7-00574 Quartapelle Procopio: Sugli sviluppi della situazione in Venezuela (<i>Seguito discussione congiunta e rinvio</i>)	26
Sui lavori della Commissione	28
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	29
INTERROGAZIONI:	
5-03782 Delmastro delle Vedove: Sull'utilizzo dei fondi della cooperazione per fronteggiare l'emergenza pandemica	29
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	33
5-04480 Delmastro delle Vedove: Sulla revoca, per la Turchia, dello <i>status</i> di Paese candidato all'adesione all'Unione europea	29
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	34
5-05367 Sensi: Sulle iniziative per evitare la chiusura di <i>KlubRadio</i> da parte delle autorità ungheresi	30
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	35
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-05429 Delmastro delle Vedove: Sul mancato rafforzamento della scorta dell'Ambasciatore d'Italia nella Repubblica Democratica del Congo, Luca Attanasio	30
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	36
5-05430 Boldrini: Sul rispetto da parte delle Autorità turche dei diritti umani e delle prerogative parlamentari in relazione alla vicenda del <i>leader</i> filocurdo Demirtas	31
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	37
5-05431 Fitzgerald Nissoli: Sul riadeguamento salariale degli impiegati a contratto del MAECI	31
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	38

**INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI
STRANIERI**

Giovedì 4 marzo 2021.

Incontro informale, in videoconferenza, con la Commissione Affari esteri della Camera dei Rappresentanti libica.

L'incontro informale si è svolto dalle 14.35 alle 15.55.

RISOLUZIONI

Giovedì 4 marzo 2021. — Presidenza del presidente Piero FASSINO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per gli Affari esteri e la cooperazione internazionale, Marina Sereni.

La seduta comincia alle 16.

Variazione nella composizione della Commissione.

Piero FASSINO, *presidente*, comunica che, a far data dal 2 marzo scorso, per il gruppo Italia Viva, a seguito dell'attribuzione dell'incarico governativo di Sottosegretario di Stato per l'Interno al deputato Ivan SCALFAROTTO, è entrato a far parte della Commissione, in sua sostituzione, l'onorevole Gianfranco LIBRANDI.

7-00161 Delmastro Delle Vedove: Sugli sviluppi della situazione in Venezuela.

7-00163 Orsini: Sugli sviluppi della situazione in Venezuela.

7-00561 Formentini: Sugli sviluppi della situazione in Venezuela.

7-00574 Quartapelle Procopio: Sugli sviluppi della situazione in Venezuela.

(Seguito discussione congiunta e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni in titolo, rinviate, da ultimo, nella seduta del 1° dicembre 2020.

Piero FASSINO, *presidente*, avverte che, non essendo previste votazioni, come da determinazione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, l'odierna seduta in sede di risoluzioni sarà svolta consentendo la partecipazione da remoto, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso.

Avverte, inoltre, che alle risoluzioni nn. 7-00161 Delmastro DELLE Vedove e 7-00163 Orsini in titolo sono state abbinare quest'oggi, in quanto vertenti su materia analoga, le nuove formulazioni delle risoluzioni n. 7-00561 Formentini e n. 7-00574 Quartapelle Procopio.

La Commissione conviene.

Piero FASSINO, *presidente*, ricorda al riguardo che nella seduta del 1° dicembre 2020 la rappresentante del Governo aveva fornito un approfondito inquadramento della crisi venezuelana in vista dello svolgimento, il 6 dicembre, delle contestate elezioni politiche in Venezuela cui erano prevalentemente riferiti i sopra citati atti di indirizzo, poi riformulati. Nella stessa sede il collega Carelli aveva formulato l'auspicio per la definizione di un atto di indirizzo unitario, che ritiene opportuno reiterare in questa sede, in relazione al nuovo contesto ed alle novità apportate ai testi delle risoluzioni. Invita, quindi, in particolare i colleghi Quartapelle Procopio e Formentini a volere evidenziare la portata delle riformulazioni delle rispettive risoluzioni e la Sottosegretaria Sereni a volere fornire alla Commissione ulteriori elementi di aggiornamento sulla situazione venezuelana.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), intervenendo da remoto, illustra la riformulazione della risoluzione a sua prima firma, evidenziando che essa impegna il Governo ad adottare iniziative per sostenere, in tutte le sedi bilaterali, europee e

internazionali, il dialogo con il governo del Venezuela e con i diversi schieramenti dell'opposizione, per cercare di favorire una transizione pacifica e democratica che conduca a elezioni credibili, inclusive e trasparenti. Si tratta, a suo avviso, di un testo stringato ed incisivo, che potrebbe raccogliere il consenso di tutti i Gruppi.

Paolo FORMENTINI (LEGA), intervenendo da remoto, illustra a sua volta la risoluzione a sua prima firma, evidenziando che, poiché l'Italia non riconosce l'esito delle elezioni del 6 dicembre, occorre sancire l'illegittimità del Presidente Maduro e del suo governo e, nel contempo, riconoscere alle opposizioni democratiche e a Juan Guaidò la condizione di interlocutori privilegiati nella prospettiva di una soluzione democratica alla crisi venezuelana.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE (FDI), intervenendo da remoto con riferimento alla risoluzione a prima firma Quartapelle Procopio ritiene dirimente chiarire il ruolo che si intende riconoscere alle parti della crisi venezuelana, che a suo avviso in alcun modo possono essere considerate alla stessa stregua. Ove, invece, così fosse, l'atto di indirizzo non sarebbe in alcun modo condivisibile. Laddove, invece, si volesse impegnare il Governo italiano a riconoscere Guaidò come legittimo Presidente del Venezuela, ciò vorrebbe dire che la maggioranza ha davvero deciso di riportare il nostro Paese nel consesso dei Paesi occidentali, di tradizione democratica, tanto più dopo il mantenimento da parte del nuovo Presidente degli Stati Uniti Joe Biden della linea di riconoscimento di Guaidò tenuta dall'Amministrazione Trump.

La Sottosegretaria di Stato per gli Affari esteri e la cooperazione internazionale Marina SERENI ringraziando la Commissione per l'attenzione rivolta alla fase complessa e delicata attraversata dal Venezuela, segnala che il periodo trascorso dall'ultima seduta di questa Commissione ha fatto registrare sviluppi che in parte hanno modificato il quadro di riferimento per alcuni

dei testi presentati, pur senza cambiare le linee di fondo della nostra politica, che si accinge ad illustrare brevemente: l'impegno ad alleviare, anche attraverso la nostra azione umanitaria, il grave impatto della crisi sui cittadini venezuelani – rimasti in patria o costretti ad emigrare – e sull'ampia comunità italiana residente nel Paese; la ferma condanna – espressa insieme ai partner dell'UE – della deriva autoritaria nel Paese, della continua restrizione degli spazi democratici, della manipolazione dei processi elettorali, del ricorso alla violenza e delle gravi violazioni dei diritti umani commesse dal regime, cui si accompagna il supporto politico a tutti gli attori impegnati per la democrazia in Venezuela, nonché il pieno sostegno all'attività dell'Alta Commissaria per i Diritti Umani delle Nazioni Unite; la volontà di promuovere, anche in raccordo con i Paesi del Gruppo Internazionale di Contatto, ogni sforzo per la ricerca di una soluzione pacifica, democratica e condivisa nell'ambito del dialogo tra tutti gli esponenti politici venezuelani che conduca ad elezioni locali, legislative e presidenziali credibili, inclusive e trasparenti.

Evidenzia che, in linea con quanto espresso sia dall'UE sia dal Gruppo Internazionale di Contatto, l'Italia ritiene che le elezioni legislative del 6 dicembre scorso non siano state credibili, inclusive e trasparenti. Pertanto, non riconosciamo i risultati come legittimi o rappresentativi della volontà del popolo venezuelano. Il 5 gennaio si è insediato un organo legislativo quasi completamente composto da parlamentari fedeli a Maduro, uno scenario che l'UE ed il Gruppo di Contatto hanno cercato sino all'ultimo di evitare.

Fa presente, tuttavia, che la decisione dell'opposizione di prorogare il mandato dell'Assemblea Nazionale eletta nel 2015 e del suo Presidente Guaidó oltre la scadenza costituzionale ha destato dubbi quanto al fondamento giuridico ed all'opportunità politica, non solo in Europa ma anche tra diversi partner latinoamericani e tra le stesse fila dell'opposizione democratica in Venezuela.

Ricorda che nelle conclusioni adottate dal Consiglio Affari esteri il 25 gennaio

scorso i membri dell'UE hanno confermato il sostegno agli attori che operano per un futuro democratico per il Venezuela, rinnovando l'appello per la garanzia dei diritti politici e civili, il rilascio dei prigionieri politici e per la libertà e la sicurezza di tutti gli oppositori in particolare per i rappresentanti dei partiti di opposizione eletti all'Assemblea Nazionale del 2015 e specialmente per Juan Guaidó ed altri rappresentanti dell'opposizione democratica, considerati attori importanti ed interlocutori privilegiati.

Segnala che nelle conclusioni si invoca l'urgente avvio di un dialogo e di un processo di transizione che conduca a elezioni locali, legislative e presidenziali credibili, inclusive e trasparenti, precisando che il processo di transizione deve avere carattere inclusivo coinvolgendo rappresentanti delle autorità, dell'opposizione democratica e della società civile.

Sottolinea che l'UE, ritrovando una voce comune, ha quindi ribadito il proprio impegno per una soluzione democratica della crisi, una ferma posizione sui diritti umani ed il sostegno all'opposizione democratica, che ha invitato ad assumere una posizione unitaria. Il Consiglio UE ha, al tempo stesso, evitato di legarsi a formule che in passato sono state divisive, evitando anche di limitare le proprie opzioni per promuovere un dialogo inclusivo a guida venezuelana.

Confermando le intenzioni espresse nelle conclusioni, il 22 febbraio il Consiglio europeo ha varato nuove sanzioni nei confronti di 19 personalità e funzionari venezuelani, tra cui i membri del Tribunale supremo di giustizia e del Consiglio nazionale elettorale che hanno avallato l'irregolare processo elettorale di dicembre.

Ricorda che il Governo, assieme ai partner europei e del Gruppo di Contatto, ha deplorato la decisione di Caracas di dichiarare « persona non grata » la Capa della Delegazione UE in Venezuela, l'ambasciatrice Isabel Brilhante Pedrosa, come ritorsione per la nuova tornata di sanzioni ed ha sostenuto l'inevitabile reazione speculare delle istituzioni europee nei confronti del rappresentante venezuelano presso l'UE.

Evidenzia che questi ultimi sviluppi, che inseriscono nuove tensioni nelle relazioni tra UE e regime venezuelano, rendono ancora più importante un più profilato ruolo per il Gruppo Internazionale di Contatto nella ricerca di un riavvicinamento tra i diversi attori internazionali che seguono la crisi venezuelana ed, in particolare, il coordinamento con il Gruppo di Lima e con la nuova Amministrazione statunitense.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD) condivide l'opportunità di pervenire alla stesura di un testo unificato delle risoluzioni in titolo, che recepisca anche le valutazioni contenute nella risoluzione del collega Delmastro delle Vedove, nonché gli elementi testé illustrati dalla Sottosegretaria Sereni con particolare riferimento al riconoscimento dei diritti politici dell'opposizione venezuelana uscente.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE (FDI), dando la propria disponibilità a collaborare con la maggioranza per la stesura di un testo unificato delle risoluzioni nello spirito testé rappresentato dalla collega Quartapelle Procopio, sottolinea che, a tale scopo, è imprescindibile per il proprio Gruppo eliminare ogni forma di equiparazione tra le parti in causa, attribuendo legittimità democratica alle sole forze democratiche di opposizione al regime di Maduro. È altresì essenziale non trascurare le esigenze di tutela dei nostri connazionali.

Paolo FORMENTINI (LEGA) si associa all'auspicio per la approvazione di un atto di indirizzo unitario, che parta dal riconoscimento dei diritti politici dell'opposizione al regime di Maduro.

Piero FASSINO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione congiunta delle risoluzioni in titolo ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Piero FASSINO, *presidente*, nell'interesse della migliore gestione dei tempi, pro-

pone di procedere dapprima alla riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per poi svolgere la seduta di interrogazioni a risposta in Commissione e, successivamente, le interrogazioni a risposta immediata.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle 16.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.20 alle 16.30.

INTERROGAZIONI

Giovedì 4 marzo 2021. — Presidenza del presidente Piero FASSINO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per gli affari esteri e della cooperazione internazionale, Marina Sereni.

La seduta comincia alle 16.30.

5-03782 Delmastro delle Vedove: Sull'utilizzo dei fondi della cooperazione per fronteggiare l'emergenza pandemica.

La Sottosegretaria di Stato per gli Affari esteri e la cooperazione internazionale Marina SERENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE (FDI), intervenendo da remoto in sede di replica, si dichiara clamorosamente insoddisfatto della risposta del Governo, confessando di provare quasi tenerezza per la replica della Sottosegretaria, nella quale si tessono le lodi della cooperazione allo sviluppo in una fase in cui il Presidente del Consiglio Draghi ha chiaramente esplicitato che la priorità è la lotta alla pandemia all'interno dei confini nazionali e non certo il finanziamento del programma internazionale COVAX. Non a caso, a tal fine ha

preannunciato l'investimento di circa 2 miliardi di euro per la campagna nazionale di vaccinazione. A suo avviso, dunque, la replica della Sottosegretaria è poco più di una invocazione moraleggiante, priva di qualsiasi aderenza con la realtà.

Piero FASSINO, *presidente*, interrompendo il collega Delmastro delle Vedove, lo invita a non usare toni eccessivamente ironici e quasi caricaturali.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE (FDI) segnala che il regolamento non vieta l'uso di toni ironici ma solo espressioni ingiuriose.

Piero FASSINO, *presidente*, ribadisce l'opportunità di evitare toni velatamente derisori.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE (FDI), anche come gesto di gratitudine per la concessione del Presidente Fassino nell'aver calendarizzato le risoluzioni sul Venezuela, accetta di moderare i toni stigmatizzando comunque l'atteggiamento contraddittorio del Governo che, da un lato, con il Presidente Draghi ha stabilito una chiara priorità di tutela della condizione dei nostri connazionali, e, dall'altro, subisce le conseguenze della scelta scellerata fatta dalla precedente maggioranza di dissipare 607 milioni di euro nelle attività di cooperazione. A tale riguardo, precisa di non intendere mettere in discussione il valore della cooperazione come strumento di politica estera ma di volere condannare fermamente l'approccio ideologico con il quale alcune forze politiche intendono trattare questa materia e la dispersione delle già esigue risorse in una fase di emergenza così acuta per il Paese.

5-04480 Delmastro delle Vedove: Sulla revoca, per la Turchia, dello status di Paese candidato all'adesione all'Unione europea.

La Sottosegretaria di Stato per gli Affari esteri e la cooperazione internazionale Marina SERENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato, po-

tendo prevedere fin da ora l'insoddisfazione dell'interrogante (*vedi allegato 2*).

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE (FDI), intervenendo da remoto in sede di replica, si dichiara assolutamente insoddisfatto della risposta del Governo, che considera disarmante. L'Esecutivo è assimilabile agli ignavi del inferno dantesco: da un lato sottolinea la decisione di sospendere i negoziati con la Turchia, ma dall'altro lato non intende assumere la posizione, ben più netta ed incisiva, di revoca dello *status* di Paese candidato nei riguardi di un Governo che, nell'ordine: ha sfregiato il museo di Haya Sofia, patrimonio comune dell'umanità; ha violato la zona economica esclusiva di Cipro; sta gravemente interferendo, con proprie milizie, nella crisi libica; ha cercato di stravolgere gli assetti strategici della regione del Mediterraneo sottoscrivendo un accordo con le autorità della Libia su una zona economica esclusiva che divide il Mediterraneo e lede interessi degli altri Paesi rivieraschi, a cominciare dall'Italia; ha dichiaratamente espresso l'obiettivo di turchizzare l'intera Europa attraverso una politica delle nascite; ha nuovamente esacerbato il conflitto nell'isola di Cipro, favorendo l'elezione di un presidente con chiare posizioni filo turche; utilizza i profughi come strumento di pressione geopolitica sull'Europa; in sostanza, sta mettendo in atto una serie di atti provocatori che alimentano lo scontro di civiltà. A suo avviso, di fronte a queste provocazioni la risposta non deve essere necessariamente aggressiva, ma occorre comunque mostrare determinazione e fermezza, ponendo fine ad ogni ipotesi di ingresso della Turchia nell'UE.

5-05367 Sensi: Sulle iniziative per evitare la chiusura di KlubRadio da parte delle autorità ungheresi.

La Sottosegretaria di Stato per gli Affari esteri e la cooperazione internazionale Marina SERENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Filippo SENSI (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta del Governo. Prende atto della buona volontà degli impegni, nonostante la sua naturale diffidenza non lo faccia ben sperare che la questione della libertà di stampa troverà una conclusione positiva in Ungheria. Non crede faccia velo la poco commendevole vicinanza di almeno un partner di maggioranza – per non dire un paio – al governo magiaro e alla sua insofferenza nei confronti delle voci libere e indipendenti. Spera, altresì, che non ci sia anche una sottovallutazione della vitale importanza della libertà di stampa in un Paese europeo. Pertanto, auspica che non sia così per *KlubRadio*, per la voce messa a tacere di migliaia di ungheresi, per i diritti in questa nostra Europa spenti con un « clic » la notte dello scorso 15 febbraio.

Piero FASSINO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 16.50.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 4 marzo 2021. — Presidenza del presidente Piero FASSINO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per gli affari esteri e della cooperazione internazionale, Marina Sereni.

La seduta comincia alle 16.50.

Piero FASSINO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* e il canale satellitare della Camera dei deputati.

5-05429 Delmastro delle Vedove: Sul mancato rafforzamento della scorta dell'Ambasciatore d'Italia nella Repubblica Democratica del Congo, Luca Attanasio.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE (FDI), intervenendo da remoto, illustra l'interrogazione in titolo, sollecitata dalla tra-

gica morte dell'Ambasciatore Attanasio e del Carabiniere Vittorio Iacovacci a seguito dell'agguato di cui sono caduti vittime durante un viaggio di lavoro al seguito di un convoglio del Programma Alimentare Mondiale.

La Sottosegretaria di Stato per gli Affari esteri e la cooperazione internazionale Marina SERENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE (FDI), replicando, si dichiara sorprendentemente soddisfatto della risposta del Governo, rilevando con sollievo che, evidentemente, le informazioni apparse sulla stampa sulla richiesta di rafforzare la scorta da parte dell'Ambasciatore Attanasio erano infondate. Coglie, tuttavia, l'occasione per sollecitare una riflessione sull'opportunità di modificare l'impostazione della catena di comando che gestisce i problemi di sicurezza delle rappresentanze diplomatiche. A tale riguardo rileva che, mentre in Italia è il Ministero a sovrintendere alla sicurezza delle ambasciate, in Francia tale responsabilità è attribuita all'equivalente dei vertici dell'Arma dei Carabinieri. Non potendo, allo stato attuale, stabilire fino in fondo quale dei due modelli sia più efficace, propone di approfondire le caratteristiche del sistema francese, che gli paiono preferibile.

5-05430 Boldrini: Sul rispetto da parte delle Autorità turche dei diritti umani e delle prerogative parlamentari in relazione alla vicenda del leader filocurdo Demirtas.

Laura BOLDRINI (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

La Sottosegretaria di Stato per gli Affari esteri e la cooperazione internazionale Marina SERENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Laura BOLDRINI (PD), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta del Go-

verno, di cui apprezza l'impegno. Ribadisce che, dal tentativo di *golpe* militare del luglio 2016, la Turchia è andata avvitando sempre più in una spirale di autoritarismo, che ha portato agli arresti di massa di centinaia di migliaia di pubblici funzionari, con l'accusa di essere legati alla rete di Fethullah Gülen. Nel contesto di questa dura repressione sono stati colpiti anche i vertici del partito filocurdo HDP. Segnala che il 7 gennaio scorso un tribunale penale turco ha avviato un nuovo procedimento contro Demirtas ed altri 107 esponenti del suo partito, per 38 dei quali è stata chiesta la pena dell'ergastolo. Pertanto, è quanto mai urgente rappresentare alle Autorità turche il dissenso profondo dell'Italia per questa svolta autoritaria, sia a livello bilaterale sia in sede di Unione europea, perché solo una pressione costante e determinata potrà indurle a modificare il proprio atteggiamento.

5-05431 Fitzgerald Nissoli: Sul riadeguamento salariale degli impiegati a contratto del MAECI.

Fucsia FITZGERALD NISSOLI (FI) illustra l'interrogazione in titolo, sottolineando che la questione in oggetto si presenta ormai come una sorta di « pianto antico »: un fondo incapiente che ha però l'ambizione, in teoria, di colmare le lacune illegittime che ancora condizionano le retribuzioni del personale a contratto; in aggiunta, nell'ultimo anno, anche le distorsioni derivanti dai provvedimenti attuativi del regolamento n. 883 del 2004, su cui segnala di aver portato avanti un confronto serrato con l'Amministrazione ormai da anni, senza avere grossi riscontri. Ricorda che questo fondo viene alimentato di poche risorse ogni anno, a colpi di emendamenti alla legge di bilancio e al cd. « decreto milleproroghe ». Segnala che quest'anno, invece, il *trend* si è interrotto e nell'ambito del « decreto milleproroghe » i quattro emendamenti presentati non sono stati nemmeno oggetto di confronto e approfondimento.

La Sottosegretaria di Stato per gli Affari esteri e la cooperazione internazionale Ma-

rina SERENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Fucsia FITZGERALD NISSOLI (FI), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta del Governo, che rappresenta sicuramente uno spunto di riflessione e di approfondimento. Precisa che non intende mettere in discussione la volontà del MAECI di valorizzare in qualche modo gli impiegati a contratto, ma rileva che tale volontà non si palesa in azioni concrete, lungimiranti e soprattutto legittime. Evidenzia che proprio la legittimità e il rispetto del diritto continuano a mancare quando si affronta la disciplina degli impiegati a contratto della rete estera, di cui si attende con fiducia alla conclusione dell'*iter* di riforma, attualmente all'esame del Senato. Ricorda che questi lavoratori costituiscono la spina dorsale della rete diplomatico-consolare, sono coloro che sopperiscono alle istanze di connazionali, che interloquiscono con le aziende e che offrono un appoggio a chi cerca l'Italia oltreconfine. Segnala che si

tratta degli stessi lavoratori che non hanno diritto allo *smart working*, che sono costretti ad andare in ufficio in piena pandemia e la cui presenza in ufficio non è legittimata dallo Stato italiano, e dunque sono in difetto in caso di *lockdown* o vincoli alla mobilità causati dalla pandemia. Si tratta, a suo avviso, di un paradosso evidente: lavoratori essenziali ridotti ad essere una « cenerentola » dell'Amministrazione, con stipendi bassi e istanze inascoltate.

In conclusione, sollecita attenzione e chiede che venga aggiornato il fondo di poche centinaia di migliaia di euro, che si concluda l'*iter* di riforma al Senato e che si provveda al riadeguamento stipendiale, poiché la sperequazione tra lavoratori è inaccettabile ed è una violazione deprecabile dei principi fondanti del diritto del lavoro.

Piero FASSINO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 17.10.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-03782 Delmastro delle Vedove: Sull'utilizzo dei fondi della cooperazione per fronteggiare l'emergenza pandemica.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Nel 2020 la Cooperazione italiana ha deliberato iniziative di cooperazione allo sviluppo per un valore complessivo di circa 607 milioni di Euro, di cui 437 milioni a dono per attività di sviluppo, 128 milioni di euro destinati ad attività di emergenza umanitaria e 42 milioni di euro per crediti di aiuto. Come noto, le iniziative di sviluppo e i crediti d'aiuto sono deliberati dal Comitato Congiunto, mentre le iniziative di emergenza vengono autorizzate da una delibera del Ministro o del Vice Ministro delegato.

Si tratta di risorse a valere sulla Legge di Bilancio 2020 e sulla Deliberazione Missioni 2020 e, dunque, approvate ed attribuite dal Parlamento, che ne fissa la destinazione, vincolandone, quindi, l'utilizzo finale ad attività di cooperazione allo sviluppo e umanitaria. Le risorse a credito d'aiuto sono invece disponibili sul Fondo Rotativo per la cooperazione allo sviluppo, incaricato di alimentare i crediti a tassi concessionali per finalità di sviluppo. Il Fondo è stato istituito con la legge n. 227 del 1977 (all'articolo 26).

«Azzerare i fondi della Cooperazione allo Sviluppo», utilizzandoli a livello nazionale contro il Covid, non è quindi possibile sulla base delle norme vigenti. Ma, sul piano della sostanza, come Governo, crediamo che non sia in ogni caso condivisibile.

La Cooperazione – come ben sintetizza la legge di riforma del 2014, all'articolo 1 [L. 125/2014] – è infatti parte integrante e qualificante della politica estera dell'Italia, cui è rimesso il compito di favorire uno sviluppo equo e sostenibile. Uno sviluppo

mai come ora minacciato dagli effetti sanitari, economici e sociali della crisi pandemica.

La pandemia non conosce confini e per questo la capacità di mettere in atto una risposta globale è al centro dell'azione del Governo. Nel contrasto alla crisi del Coronavirus giocare da soli in casa non ci porterà alla vittoria. Le risorse impiegate per la cooperazione costituiscono non solo un « investimento » politico ed etico verso altri Paesi, ma rappresentano, anche e soprattutto in questa fase, un contributo allo sforzo collettivo nella lotta alla pandemia e a sostegno dei sistemi sanitari dei Paesi più fragili e, allo stesso tempo, un'opportunità per il nostro sistema Paese di partecipare alla ricostruzione post-crisi.

Investire in cooperazione non significa solo contribuire allo sviluppo di altri Paesi. Sarebbe una visione riduttiva. Significa anche generare una ricaduta positiva, ad esempio in termini di sicurezza per l'Italia e in termini economici per le nostre imprese che sono attori di ricostruzione e di sviluppo all'estero. Dobbiamo essere orgogliosi del nostro Paese che da decenni è protagonista del sistema globale di solidarietà e sviluppo, con una proiezione internazionale che genera un importante ritorno politico, economico e sociale. L'impegno è di incrementare le risorse destinate all'aiuto pubblico allo sviluppo in linea con gli obiettivi fissati in ambito UE e Nazioni Unite, cui noi abbiamo aderito e che abbiamo recepito con legge. È anche così che l'Italia potrà continuare a giocare da protagonista sulla scena internazionale.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-04480 Delmastro delle Vedove: Sulla revoca, per la Turchia, dello *status* di Paese candidato all'adesione all'Unione europea.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il Governo italiano presta la massima attenzione alla situazione del Mediterraneo Orientale, ove le opposte rivendicazioni su una porzione di piattaforma continentale della Turchia, da una parte, e di Grecia e Cipro, dall'altra, generano contrasti per la delimitazione delle rispettive giurisdizioni marittime e per la ricerca di idrocarburi.

Nei mesi scorsi il Governo si è impegnato in un'intensa attività diplomatica volta a promuovere una « *de-escalation* », attraverso frequenti incontri bilaterali e contatti telefonici al più alto livello con le parti interessate. Solo negli ultimi due mesi, la tematica è stata affrontata negli incontri del Ministro Di Maio con i Ministri Le Drian (22 febbraio) e Dendias (13 gennaio), nonché nei suoi contatti telefonici con i Ministri Çavuşoğlu (1° marzo) e Maas (19 febbraio). Rimaniamo convinti che occorra promuovere in un dialogo diretto tra e con le parti per favorire un processo virtuoso che affronti alla radice le questioni aperte nella regione. In primis, quello della delimitazione delle rispettive giurisdizioni marittime in conformità al diritto internazionale.

Il tema dei rapporti con la Turchia è stato, inoltre, oggetto di approfondite discussioni in seno all'Unione Europea ed ha rappresentato una delle priorità della Presidenza tedesca. Il Governo italiano ha pienamente sostenuto lo sforzo di mediazione, teso a favorire l'avvio di un dialogo tra le parti. La validità della linea sostenuta dall'Italia ha trovato conferma, da ultimo, nelle Conclusioni del Consiglio europeo del 10 e 11 dicembre, che hanno innanzitutto inviato un messaggio di fermezza alla Turchia, con l'approvazione di nuove designazioni nel regime esistente per trivellazioni non autorizzate nel Mediterraneo orientale. Le Conclusioni hanno delineato al contempo la prospettiva di un'agenda

positiva, ove Ankara dimostri un atteggiamento maggiormente collaborativo.

Anche grazie a questo impegno negoziale, italiano ed europeo, la situazione sul terreno appare in evoluzione rispetto all'estate scorsa. Un primo importante passo in avanti è infatti stato compiuto con il riavvio dei colloqui esplorativi tra Grecia e Turchia sulla delimitazione delle giurisdizioni marittime. Un ulteriore, incoraggiante sviluppo è stato la ripresa dei contatti a livello tecnico-militare tra Grecia e Turchia in seno alla NATO.

Con specifico riferimento ai negoziati di adesione della Turchia all'Unione Europea, vorrei evidenziare che essi versano in una fase di perdurante sospensione, per effetto delle Conclusioni del Consiglio Affari Generali del 2018, adottate all'unanimità dagli Stati Membri, ribadite nel 2019 e tuttora valide. Il testo di quelle Conclusioni, esclude infatti espressamente l'apertura o la conclusione di capitoli negoziali.

In questa cornice, il sostegno dell'Italia al mantenimento di un dialogo tra Bruxelles e Ankara, sulla base del rispetto di necessarie condizioni da parte turca, è legato al carattere strategico di aree di interesse fondamentale che le stesse Conclusioni hanno identificato – tra le altre – nell'immigrazione, nella lotta al terrorismo e nell'energia.

In conclusione, il Governo continuerà a monitorare con particolare attenzione l'evoluzione della situazione nel Mediterraneo Orientale e ad assicurare che siano tutelati gli interessi italiani, operando affinché sia scongiurato il rischio di spirali negative. Continueremo a farlo tanto sul piano bilaterale, nei costanti contatti a tutti i livelli politici con i Paesi coinvolti, quanto a livello di Unione Europea, ove il tema delle tensioni in quell'area figura costantemente in agenda.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-05367 Sensi: Sulle iniziative per evitare la chiusura di KlubRadio da parte delle Autorità ungheresi.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Nell'ambito dell'azione internazionale per la tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali, l'Italia da sempre dedica estrema attenzione alla protezione della libertà di opinione e espressione, incluse naturalmente la libertà dei media e la tutela dei loro giornalisti e operatori, in linea con la nostra adesione e partecipazione attiva alla *Media Freedom Coalition*.

Ciò, a maggior ragione nell'ambito dell'Unione Europea, che è, innanzitutto, una comunità di valori. L'Italia è stata sempre nel « gruppo di testa » dei Ventisette sui temi dello Stato di diritto e dei valori dell'Unione, come dimostra il nostro continuo sostegno al processo di riorganizzazione della « cassetta degli attrezzi » europea sullo Stato di diritto.

Ciò premesso e venendo al quesito specifico, stiamo ovviamente seguendo con grande attenzione, tramite la nostra Ambasciata a Budapest, la vicenda di Klubradio, non solo come episodio singolo di limitazione della libertà di espressione, ma anche nel più ampio contesto della postura generale assunta dalle Autorità ungheresi in materia di libertà di espressione, rispetto del pluralismo e autonomia dei mezzi di comunicazione.

Le Ambasciate UE in Ungheria stanno valutando l'opportunità di una dichiarazione congiunta sul caso Klubradio. L'emittente sembrerebbe tuttavia destinata a vincere il nuovo appalto per le licenze d'uso delle medesime frequenze, in assenza di altri concorrenti, avendo l'Autorità ungherese dei Media respinto le offerte di altre

società. Se dunque la vicenda in sé appare suscettibile di giungere ad una conclusione positiva, restano le preoccupazioni di carattere generale legate al rispetto da parte di Budapest dello stato di diritto in questa materia.

Su un piano bilaterale, nel quadro della ripresa dell'interlocuzione con le autorità ungheresi prevista a seguito della formazione del nuovo Governo, si intende tornare a sensibilizzare Budapest sulla questione del rispetto dello stato di diritto, anche con riferimento alla libertà di espressione, in quanto principi alla base delle nostre società e della stessa Unione.

La questione potrebbe essere prossimamente evocata anche in sede europea. Continua infatti in sede di Consiglio Affari Generali il dialogo rafforzato con l'Ungheria ai sensi dell'articolo 7 del Trattato sull'Unione Europea, riguardante l'accertamento dell'esistenza di un grave rischio di violazioni generalizzate dello stato di diritto da parte di un Paese UE, nonostante le sessioni in videoconferenza si prestino poco a questo tipo di interlocuzione. Inoltre, nel contesto del « Ciclo di Revisione dello Stato di Diritto nell'Unione Europea », la Commissione pubblicherà a luglio 2021 un rapporto sulla *rule of law* nei 27 Stati Membri, inclusa l'Ungheria. Ci attendiamo che il rispetto del pluralismo e della libertà dei media siano tra gli aspetti centrali presi in esame. La materia verrà successivamente discussa dal Consiglio Affari Generali il prossimo autunno.

ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-05429 Delmastro delle Vedove: Sul mancato rafforzamento della scorta dell'Ambasciatore d'Italia nella Repubblica Democratica del Congo, Luca Attanasio.

TESTO DELLA RISPOSTA

Vorrei innanzitutto fornire due precisazioni importanti. Non corrisponde al vero che prima dell'arrivo dell'Ambasciatore Attanasio il precedente Capo missione a Kinshasa « disponesse normalmente di una scorta di quattro persone » né che l'Ambasciatore Attanasio avesse chiesto di raddoppiare la scorta di due carabinieri.

La sicurezza dell'Ambasciata a Kinshasa è assicurata da due Carabinieri in missione quadriennale, ai quali si aggiungono due carabinieri a tutela del Capo missione, che si alternano regolarmente per periodi di 180 giorni. Ciò valeva per il precedente Ambasciatore, come per Luca Attanasio. I due carabinieri ora preposti a vigilanza e protezione dell'Ambasciata a Kinshasa sono peraltro anche abilitati alla tutela.

Nel luglio 2018, ovvero dopo 11 mesi dall'insediamento dell'Ambasciatore Attanasio, la sede è stata oggetto di un'ispezione di carattere generale, nell'ambito dell'ordinaria attività ispettiva e dunque non correlata ad alcuna richiesta del Capo missione. In quell'occasione fu stabilito di mantenere un attento monitoraggio dell'evoluzione della situazione politica e ambientale al fine di valutare l'eventuale necessità di un rafforzamento – su base temporanea – del servizio di tutela a fronte di un possibile peggioramento della situazione.

Successivamente, nel novembre del 2018, l'Ambasciatore Attanasio fece richiesta di rafforzare il contingente di carabinieri adetti alla propria tutela, in ragione dell'imminenza delle elezioni presidenziali e nazionali, che si svolgevano in un clima di grandi tensioni politiche e sociali. Tale rafforzamento fu effettivamente disposto, per il periodo richiesto – dal 1° gennaio al 10 febbraio 2019 – autorizzando la perma-

nenza in sede di un carabiniere già a Kinshasa in missione di sostituzione. Contestualmente, il 1° gennaio 2019 prese servizio un carabiniere quadriennale abilitato anche alla tutela. Nel periodo in questione, dunque, l'Ambasciatore poteva così disporre di cinque carabinieri, quattro dei quali abilitati alla tutela. Non vi sono state ulteriori successive richieste di rafforzamento.

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, dai vertici ad ogni singolo dipendente, è profondamente toccato da quanto accaduto e, nel rispetto del dolore delle famiglie delle vittime, non risparmierà alcuno sforzo, in coordinamento con tutti i competenti apparati dello Stato e con gli organi inquirenti, per ricostruire i fatti e individuare le responsabilità. Spiace pertanto leggere che la Farnesina non avrebbe dato risposte in merito alla vicenda. Ricordo infatti che – oltre all'informativa resa dal Ministro Di Maio in Parlamento il 24 febbraio – il 26 il Ministero degli Affari Esteri ha pubblicato un dettagliato comunicato che fornisce ulteriori elementi sulle misure di sicurezza poste in essere a tutela dell'Ambasciatore Attanasio.

Su tutta la rete sono attualmente presenti 225 Carabinieri in servizio quadriennale, cui si aggiungono 153 militari dell'Arma in servizio di tutela, protezione e scorta e ulteriori 256 carabinieri per Missioni sostitutive e di rafforzamento di durata variabile da uno a 6 mesi. A loro va il nostro grazie. La protezione e sicurezza dei nostri funzionari e delle nostre sedi all'estero sono un'assoluta priorità su cui la Farnesina continuerà ad impegnarsi con la massima attenzione.

ALLEGATO 5

Interrogazione n. 5-05430 Boldrini: Sul rispetto da parte delle Autorità turche dei diritti umani e delle prerogative parlamentari in relazione alla vicenda del leader filocurdo Demirtas.

TESTO DELLA RISPOSTA

Nel ringraziare gli Interroganti per aver attirato l'attenzione sulla prolungata detenzione in Turchia di alcuni parlamentari del Partito Democratico dei Popoli (HDP), vorrei far presente quanto segue.

Il Governo italiano segue con profonda preoccupazione gli sviluppi della vicenda giudiziaria che ormai da diversi anni vede coinvolto il leader dell'HDP Demirtas e altri esponenti del partito filo-curdo. La questione rientra nel più generale tema del rispetto della democrazia, dello Stato di diritto, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in Turchia, un tema che ha influenzato negli ultimi anni l'andamento dei rapporti con l'Unione Europea e che viene sollevato in occasione dei frequenti incontri e contatti a livello bilaterale.

Il Governo è anche impegnato in seno all'Unione europea per promuovere il rispetto dei principi dell'*acquis* comunitario da parte della Turchia attraverso il processo di adesione, che è ora sospeso proprio a causa del deterioramento del Paese nell'ambito dello Stato di diritto. L'Italia si riconosce pienamente nella dichiarazione del 23 febbraio del portavoce del Servizio europeo per l'azione esterna. Nell'esprimere preoccupazione per la continua pressione esercitata nei confronti dell'HDP e di alcuni suoi membri, Peter Stano ha ricordato la necessità di assicurare il rispetto

dei principi del giusto processo e della presunzione di innocenza, richiamando la Turchia a un maggiore impegno per la salvaguardia del proprio sistema democratico, con particolare riguardo alla tutela dei diritti umani, dello Stato di diritto e della libertà di associazione politica.

La protezione e la promozione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, inclusa la libertà di opinione ed espressione, sono tra le linee direttrici dell'azione di politica estera italiana anche in ambito multilaterale. Quali membri attivi del Consiglio diritti umani delle Nazioni Unite (CDU) per il mandato 2019-2021, seguiamo con attenzione la situazione dei diritti umani in Turchia. Le Conclusioni del Consiglio dell'Unione europea sulle priorità nei fori multilaterali in materia di diritti umani, adottate lo scorso 22 febbraio, hanno inserito la Turchia tra i Paesi a cui l'Unione europea guarda con preoccupazione per quanto riguarda il corretto funzionamento delle istituzioni democratiche e dello Stato di diritto, il rispetto delle libertà di riunione e associazione pacifica, di opinione e di espressione, nonché il diritto di partecipare alla vita pubblica.

Il Governo italiano continuerà quindi a seguire con la massima attenzione l'evoluzione della situazione.

ALLEGATO 6

Interrogazione n. 5-05431 Fitzgerald Nissoli: Sul riadeguamento salariale degli impiegati a contratto del MAECI.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La revisione delle retribuzioni degli impiegati a contratto da parte dell'Amministrazione avviene nel rispetto di quanto previsto dalla legge, in particolare dall'articolo 157 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967. Tale dispositivo rappresenta l'unico strumento di cui l'Amministrazione possa avvalersi per adeguare le retribuzioni del personale a contratto tenendo conto delle condizioni del mercato del lavoro locale, del costo della vita e delle retribuzioni corrisposte nella stessa sede da rappresentanze diplomatiche, uffici consolari, istituzioni culturali di altri Paesi, in primo luogo di quelli dell'Unione europea.

Vorrei evidenziare che la legge di bilancio 2018, nello stanziare l'ammontare successivamente incrementato dal Milleproroghe 2020, collega l'adeguamento retributivo del personale a contratto al rispetto dei parametri di riferimento di cui all'articolo 157 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18.

Con riferimento agli effetti derivanti dall'obbligatoria e diretta applicazione del regolamento n. 883/2004, l'Amministrazione ha già disposto nel 2020 adeguamenti retributivi a favore di tutti i dipendenti in servizio nei Paesi Bassi e in Danimarca, ricorrendo alle risorse aggiuntive già stanziate dal citato decreto-legge n. 162 (Mil-

leproroghe 2020). Per i restanti 19 dipendenti in servizio in Belgio, ove i dati che verranno raccolti rispettassero i parametri di legge, l'Amministrazione potrà disporre un adeguamento retributivo avvalendosi delle risorse già stanziate per il 2021 dal decreto-legge n. 162.

A conferma della costante attenzione riservata alla categoria di personale in oggetto, negli ultimi anni la Farnesina non solo ha pienamente impiegato le risorse aggiuntive richiamate dall'interrogante, ma si è anche adoperata per individuare risparmi sui relativi capitoli di bilancio. In tal modo è stato possibile disporre di consistenti interventi di revisione delle retribuzioni del personale a contratto in servizio su tutta la rete estera, raggiungendo livelli retributivi in linea con i parametri dell'articolo 157, tra cui rientra anche la garanzia di assumere e soprattutto continuare a impiegare personale qualificato ed affidabile.

Analogamente, nel rispetto dei parametri dell'articolo 157, ulteriori revisioni stipendiali potranno essere prese in considerazione facendo ricorso non solo alle risorse aggiuntive già stanziate per il 2021, ma anche a nuovi risparmi finanziari al cui conseguimento l'azione dell'Amministrazione si impegna costantemente.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale in videoconferenza della Presidente dell'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA), Maria Bianca Farina, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2104, recante disposizioni in materia di trasparenza nel settore dell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e per il contrasto dell'evasione dell'obbligo assicurativo

39

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 4 marzo 2021.

Audizione informale in videoconferenza della Presidente dell'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA), Maria Bianca Farina, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2104, recante disposizioni in materia di trasparenza nel settore dell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e per il contrasto dell'evasione dell'obbligo assicurativo.

L'audizione informale è stata svolta dalle 16 alle 17.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 2/2021: Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021. C. 2921 Governo, approvato dal Senato (*Esame e rinvio*) 40

SEDE REFERENTE:

DL 2/2021: Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021. C. 2921 Governo, approvato dal Senato (*Seguito dell'esame e conclusione*) 44

ALLEGATO (*Proposte emendative*) 51

SEDE REFERENTE

Giovedì 4 marzo 2021. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE.

La seduta comincia alle 10.05.

DL 2/2021: Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021.

C. 2921 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, ricorda che il provvedimento in oggetto è calendarizzato per la discussione in Assemblea a partire da lunedì 8 marzo e che nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, di ieri, è stato stabilito di fissare il termine per la presentazione delle proposte emendative

alle ore 14 della giornata odierna e di procedere alla loro votazione nella seduta convocata per le ore 17 di oggi.

Francesca Anna RUGGIERO (M5S), *relatrice*, fa presente che la Commissione avvia l'esame del disegno di legge n. 2921, di conversione del decreto-legge n. 2 del 2021, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza da Covid-19 e di svolgimento delle elezioni per il 2021, di cui il Senato ha concluso l'esame nella seduta di ieri.

Rileva che, com'è noto, al decreto-legge n. 2 hanno fatto seguito i decreti-legge n. 12 – che riguarda esclusivamente il limite agli spostamenti interregionali per il periodo dal 16 al 25 febbraio 2021 – e n. 15 del 2021, che riguarda sempre i limiti agli spostamenti, non solo interregionali, ma anche verso abitazioni private abitate nella stessa regione, oltre a prevedere un'integrazione della disciplina legislativa dei criteri di classificazione delle regioni in relazione ai tipi di scenario e ai livelli di rischio epidemiologico. L'articolo 1 del disegno di

legge di conversione, al comma 2, prevede dunque l'abrogazione dei predetti decreti-legge n. 12 e n. 15 del 2021, disponendo al contempo che rimangano validi gli atti e i provvedimenti adottati e siano fatti salvi gli effetti e i rapporti giuridici dispiegatisi durante la loro vigenza. Al tempo stesso, il contenuto del decreto-legge n. 15 è confluito nel testo del decreto-legge in oggetto.

Entrando nel merito del contenuto del decreto-legge, segnala che il comma 1 dell'articolo 1 differisce al 30 aprile 2021 il termine di applicazione delle misure restrittive enumerate dal decreto-legge n. 19 del 2020, mentre il comma 2 del medesimo articolo 1 differisce al 30 aprile 2021 il termine di applicazione delle disposizioni recate dal decreto-legge n. 33 del 2020. Ai sensi del comma 3, fino al 27 marzo 2021, sull'intero territorio nazionale è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. Inoltre, ai sensi dei nuovi commi 4-*bis* e 4-*ter*, fino al 27 marzo 2021 è consentito, nella zona gialla in ambito regionale e nella zona arancione in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5 e le ore 22, nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitano la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. Tale misura non si applica nella zona rossa. Qualora la mobilità sia limitata all'ambito territoriale comunale, sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

Con il comma 5 dell'articolo 1 vengono aggiunti tre nuovi commi – 16-*quinquies*, 16-*sexies* e 16-*septies* – all'articolo 1 del

decreto-legge n. 33 del 2020. I tre predetti commi integrano la disciplina posta dal precedente comma 16-*quater*; nell'insieme, i quattro commi costituiscono una ridefinizione dei criteri di classificazione della regione in relazione ai tipi di scenario e ai livelli di rischio epidemiologico. Il nuovo comma 16-*sexies* dell'articolo 1 del decreto-legge n. 33 introduce la categoria di regione esente dalle limitazioni in oggetto – ivi comprese quelle valide sulla generalità del restante territorio nazionale – ferma restando l'applicazione di determinati protocolli e misure (zona bianca). Il nuovo comma 16-*septies* individua, in relazione alle classificazioni delle regioni sulla base di determinati parametri, quattro tipi di aree territoriali: zona bianca, zona gialla, zona arancione e zona rossa. La classificazione determina l'applicazione di un determinato complesso di misure restrittive, relative all'emergenza epidemiologica.

Al riguardo ricorda che, per il periodo 6 marzo 2021-6 aprile 2021, il complesso delle misure restrittive è stabilito dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 (mentre per il precedente periodo 16 gennaio 2021-5 marzo 2021 trovano applicazione le misure restrittive di cui al decreto del presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021). In tutti i casi, la procedura di individuazione della classificazione della regione e i termini temporali di durata della stessa restano quelli stabiliti dai commi 16-*bis* e 16-*ter* del medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 33. In base a tali norme, sulla base dei dati acquisiti e delle relative elaborazioni condotte dalla Cabina di regia per la classificazione del rischio, il Ministro della salute, sentito sui medesimi dati il Comitato tecnico-scientifico, può individuare, con ordinanza, sentiti i presidenti di regione interessati, le regioni da inquadrare in un ambito di misure diverso rispetto al complesso di misure valide per la generalità del territorio nazionale (ovvero per le regioni gialle). Tali ordinanze ministeriali sono efficaci per un periodo minimo di quindici giorni, salvo che risulti necessaria, a seguito del monitoraggio, l'adozione di misure più rigorose.

L'articolo 2 disciplina le sanzioni per la violazione delle misure di contenimento del contagio previste dall'articolo 1, prevedendo che si applichino le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 (convertito dalla legge n. 35 del 2020). Esso prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque violi le misure di contenimento previste da decreti del presidente del Consiglio dei ministri, da ordinanze del Ministro della salute o da provvedimenti delle regioni, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 400 a 1.000 euro. Si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da cinque a trenta giorni per le violazioni che riguardano specifiche attività ricreative, commerciali o professionali. La modifica approvata dal Senato specifica che la norma si applica nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 33 del 2020 (convertito dalla legge n. 74 del 2020). Quest'ultimo prevede che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie – che siano accertate in tempo successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto-legge n. 33 che le prevede – siano devoluti allo Stato, qualora si tratti di violazioni accertate da funzionari, ufficiali, agenti dello Stato; siano devoluti agli enti territoriali (regioni, province, comuni), qualora l'accertamento sia effettuato da loro funzionari, ufficiali, agenti.

L'articolo 2-*bis*, inserito nel corso dell'esame al Senato, prevede che la sospensione delle attività dei centri sociali, culturali e ricreativi, a seguito delle misure adottate sul territorio nazionale per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, non determina la cessazione della somministrazione di alimenti e bevande da parte degli Enti del Terzo settore (ETS). La disposizione si applica fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19. Le attività di somministrazione in oggetto possono quindi proseguire nel rispetto delle condizioni e dei protocolli di sicurezza applicabili alle attività economiche aventi il medesimo od analogo oggetto e, comunque, secondo mo-

dalità che evitino ogni forma di assembramento, anche occasionale.

L'articolo 3 concerne alcuni profili dell'attività di vaccinazione per la prevenzione delle infezioni da virus SARS-CoV-2 – attività già oggetto di un apposito piano strategico nazionale. I commi 1 e 2 prevedono l'istituzione di una piattaforma informativa nazionale, predisposta e gestita da parte del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, avvalendosi prevalentemente del supporto di società a partecipazione pubblica. La piattaforma è destinata, in primo luogo, ad agevolare le attività di distribuzione sul territorio nazionale delle dosi vaccinali, dei dispositivi e degli altri materiali di supporto alla somministrazione, e il relativo tracciamento. In secondo luogo, la piattaforma svolge in regime di sussidiarietà, qualora il sistema informativo vaccinale di una regione o di una provincia autonoma non risulti adeguato e su richiesta del medesimo ente, le operazioni di prenotazione delle vaccinazioni, di registrazione delle somministrazioni dei vaccini e di certificazione delle stesse, nonché le operazioni di trasmissione dei dati al Ministero della salute. Il comma 5 prevede anche il raccordo con l'Anagrafe nazionale vaccini, disciplinando l'inserimento in essa dei dati individuali, relativi alle vaccinazioni in oggetto. Il comma 3 riguarda, in primo luogo, l'accesso alle informazioni aggregate della summenzionata piattaforma da parte di alcuni soggetti e, in secondo luogo, prevede che il suddetto Commissario straordinario, d'intesa con il Ministro della salute e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, trasmetta ogni sessanta giorni una relazione alle Camere sullo stato di attuazione del piano strategico nazionale dei vaccini in oggetto, e ne informi periodicamente la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Il comma 7 stabilisce la trasmissione all'Istituto superiore di sanità dei dati individuali, relativi ai soggetti a cui sia stata somministrata la vaccinazione in esame, contenuti nella suddetta Anagrafe nazio-

nale vaccini. Il comma 8 reca un'autorizzazione di spesa, pari a 966.000 euro per il 2021, per il potenziamento dell'infrastruttura tecnologica e applicativa dell'Anagrafe nazionale vaccini.

L'articolo 3-*bis*, inserito nel corso dell'esame al Senato, consente alle aziende sanitarie e socio-sanitarie pubbliche di conferire incarichi retribuiti al personale sanitario già collocato in quiescenza, a condizione che tali incarichi abbiano una scadenza non successiva al 31 dicembre 2022 e che i medesimi soggetti abbiano maturato i requisiti anagrafici e contributivi per il pensionamento di vecchiaia. La disposizione in esame è ammessa nel rispetto dei limiti di spesa vigenti per le singole regioni e relativi al personale degli enti del Servizio sanitario nazionale. Al conferimento dell'incarico a titolo oneroso consegue la sospensione dell'erogazione del trattamento pensionistico per le corrispondenti mensilità. La possibilità prevista dall'articolo 3-*bis* è formulata in deroga esplicita al divieto, per le pubbliche amministrazioni, di conferire a titolo oneroso (anziché gratuito) cariche in organi di governo ovvero incarichi dirigenziali o direttivi o di studio e di consulenza a lavoratori (pubblici o privati) già collocati in quiescenza. L'articolo in esame fa riferimento allo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 (al momento deliberato fino al 30 aprile 2021).

L'articolo 4, comma 1, lettera *a*), dispone che le elezioni suppletive per seggi della Camera dei deputati e del Senato dichiarati vacanti entro il 28 febbraio 2021, si svolgano entro il 20 maggio 2021. Si ricorda che al momento non vi sono seggi uninominali vacanti presso il Senato. Presso la Camera dei deputati, si è reso vacante il seggio della circoscrizione uninominale Toscana – Siena 12, per dimissioni di un deputato. La vacanza del seggio è stata comunicata dal Presidente della Giunta delle elezioni il 4 novembre 2020.

L'articolo 4, comma 1, lettera *b*), dispone l'ulteriore differimento del termine entro cui dovranno svolgersi le consultazioni elettorali riguardanti i comuni i cui organi siano stati sciolti per infiltrazione mafiosa. La disposizione in esame intro-

duce, a tal fine, una novella all'articolo 1, comma 4-*terdecies*, del decreto-legge n. 125 del 2020, prevedendo che le medesime procedure elettorali si tengano entro il 20 maggio 2021 e non più entro il 31 marzo. Per ogni altro aspetto, resta fermo quanto precedentemente disposto dal citato comma 4-*terdecies*.

Le lettere *b-bis* e *b-ter* del comma 1 dell'articolo 4, introdotte nel corso dell'esame al Senato, estendono all'anno 2021 la disciplina che riduce ad un terzo il numero minimo di sottoscrizioni per la presentazione delle liste e delle candidature nell'ambito delle elezioni nelle regioni a statuto ordinario, facendo salva la facoltà delle regioni di prevedere in modo difforme. La norma è motivata in ragione del permanere dell'emergenza da COVID-19 e della gravità del quadro epidemiologico sul territorio nazionale.

L'articolo 5 estende fino al 30 aprile 2021 la validità dei permessi di soggiorno di cittadini di Paesi terzi nonché dei titoli di soggiorno che siano in scadenza nel periodo tra il 31 dicembre 2020 e quella medesima data.

Con l'articolo 5-*bis*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, si prevede che le disposizioni in esame si applichino alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative disposizioni di attuazione. L'articolo 6 concerne l'entrata in vigore del decreto-legge.

Maria Teresa BELLUCCI (FDI) si rammarica del fatto che, nonostante il cambio di Governo, non si sia determinata una modifica significativa nell'approccio alla pandemia in atto, come testimoniato dall'emanazione di un ennesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e dai tempi compressi previsti per l'esame del decreto-legge in discussione. Auspica, pertanto, che vi possa essere un mutamento nel prossimo futuro, prevedendo un più ampio coinvolgimento del Parlamento e garantendo il rispetto del confronto democratico, anche in ragione del fatto che, ad oltre un anno dall'inizio la fase pandemica, non è più

ipotizzabile continuare a ricorrere esclusivamente a strumenti emergenziali.

Rossana BOLDI (LEGA), nel rilevare che all'articolo 3 del provvedimento in discussione si prevede l'istituzione di una piattaforma informativa nazionale in relazione ai vaccini per le infezioni da SARS-CoV-2, si dichiara sconcertata del fatto che ciò avvenga dopo oltre un anno dall'inizio della fase pandemica. Osserva, in proposito, che sarebbe utile acquisire elementi circa le valutazioni del nuovo Commissario straordinario relativamente alle modalità con cui procedere alle vaccinazioni. In conclusione, auspica che con il nuovo Governo possa essere promosso un approccio assai diverso, in grado di assicurare una rapida vaccinazione di una parte consistente della popolazione.

Roberto BAGNASCO (FI), nel giudicare ancora deboli i segnali di discontinuità rispetto all'azione del precedente Governo, si augura che il Presidente del Consiglio Draghi sia in grado di imprimere una svolta all'azione di contrasto alla pandemia, come ha dimostrato con alcune scelte effettuate di recente. Manifesta, pertanto, la massima disponibilità di Forza Italia a collaborare per il raggiungimento di tale obiettivo.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare e rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento in titolo alla seduta convocata per le ore 17 di oggi.

La seduta termina alle 10.25.

SEDE REFERENTE

Giovedì 4 marzo 2021. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE. — Intervengono i sottosegretari di Stato per i rapporti con il Parlamento, Simona Flavia Malpezzi, e per la salute, Andrea Costa.

La seduta comincia alle 17.05.

DL 2/2021: Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021.

C. 2921 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta antimeridiana odierna.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, ricorda che nella seduta antimeridiana di oggi la relatrice, deputata Ruggiero, ha svolto la relazione e si è concluso l'esame preliminare, con lo svolgimento di alcuni interventi.

Ricorda, altresì, che alle ore 14 è scaduto il termine per la presentazione delle proposte emendative al suddetto disegno di legge.

Sono state presentate 48 proposte emendative (*vedi allegato*), alcune delle quali presentano profili di criticità relativamente alla loro ammissibilità. Al riguardo ricorda che, trattandosi di un decreto-legge, il regime di ammissibilità delle proposte emendative è stabilito dall'articolo 96-*bis*, comma 7, del Regolamento, ai sensi del quale non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera. La necessità di rispettare rigorosamente tali criteri si impone ancor più a seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 22 del 2012, n. 32 del 2014, dell'ordinanza n. 34 del 2013 e della sentenza n. 5 del 2018.

Alla luce di tali considerazioni, avverte che devono considerarsi inammissibili per estraneità di materia le seguenti proposte emendative: Bellucci 1.18, in quanto diretto a prevedere che le comunicazioni dei gestori di servizi di pubblica utilità e degli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche con cui si contestano gli eventuali mancati pagamenti di fatture possano avvenire, oltre che tramite raccomandata con avviso di ricevimento, anche con qualsiasi altra forma utilizzabile prevista per il recesso dal contratto; So-

dano 1.01, in quanto volto a consentire e a disciplinare la coltivazione e detenzione della *cannabis* ad uso terapeutico; Bellucci 1.03, poiché diretto a prorogare alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150; Bellucci 3.4, poiché interviene sulle strutture residenziali assistenziali per anziani non assistibili a domicilio, disponendo che, nelle more della riforma del *welfare*, queste siano integrate con le strutture di continuità assistenziale territoriale extraospedaliere, utilizzando il personale inquadrato negli organici della sanità; Gemmato 5.03, poiché diretto a fissare al 31 dicembre 2021 il termine entro il quale i farmaci erogati in regime di distribuzione diretta da parte delle strutture pubbliche possono essere distribuiti agli assistiti in regime di distribuzione per conto, dalle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale con le modalità e alle condizioni stabilite dagli accordi regionali.

Avverte che il termine per la presentazione di eventuali ricorsi avverso i giudizi di inammissibilità testé pronunciati è fissato alle ore 19 della giornata odierna, precisando che è possibile procedere, nel frattempo, all'esame e alla votazione delle restanti proposte emendative in quanto le predette proposte emendative, sulle quali pendono i termini per la presentazione di eventuali ricorsi, sono tutte aggiuntive di commi o di articoli.

Dà, quindi, conto delle sostituzioni pervenute da parte dei gruppi per la seduta, avvertendo che si procederà all'esame e alla votazione, prima di dare la parola alla relatrice, deputata Ruggiero, e al rappresentante del Governo, sottosegretario Costa, per l'espressione dei rispettivi pareri sulle proposte emendative presentate.

Francesca Anna RUGGIERO (M5S), *relatrice*, esprime parere contrario sugli emendamenti Bellucci 1.3, Lollobrigida 1.15 e 1.16, Ciaburro 1.22, 1.21 e 1.20, Rizzetto 1.11, Bellucci 1.8, 1.9, 1.4 e 1.5, Rizzetto 1.12 e 1.13, Bucalo 1.2, Rizzetto 1.14, Bel-

lucci 1.6, Sodano 1.1, Bellucci 1.10, Caretta 1.23, Rampelli 1.17.

Esprime altresì parere contrario sugli articoli aggiuntivi Mollicone 1.02, Meloni 1.04 e 1.06, Mollicone 2-*bis*.01 e 2-*bis*.02, Bellucci 2-*bis*.03. Invita quindi al ritiro i presentatori degli emendamenti Menga 3.1 e Sodano 3.2, proponendo loro la presentazione di un ordine del giorno di analogo contenuto.

Esprime, inoltre, parere contrario sugli emendamenti Lollobrigida 3.6, Lucaselli 3.5, Ciaburro 3.8, Novelli 3.3 e Bellucci 3.7.

Invita al ritiro i presentatori dell'articolo aggiuntivo Baroni 3.01, proponendo loro la presentazione di un ordine del giorno di analogo contenuto. Esprime, quindi, parere contrario sugli emendamenti Gemmato 3-*bis*.1 e 3-*bis*.2. Invita al ritiro il presentatore dell'articolo aggiuntivo Sodano 3-*bis*.01, proponendo la presentazione di un ordine del giorno di analogo contenuto.

Esprime, altresì, parere contrario sugli emendamenti Foti 5.2 e Varchi 5.3; invita al ritiro il presentatore dell'articolo aggiuntivo Sapia 5.01, proponendo la presentazione di un ordine del giorno di analogo contenuto; esprime, quindi, parere contrario sugli articoli aggiuntivi Bellucci 5.02 e 5.05 e Ciaburro 5.04.

Desidera, infine, evidenziare come alcuni pareri contrari siano stati espressi, da un lato, per garantire un intervento normativo in continuità con i precedenti decreti-legge adottati in materia e, dall'altro, in quanto alcune proposte emendative propongono misure che saranno inserite nel prossimo decreto-legge dedicato ad interventi e misure di sostegno, in corso di adozione.

Il sottosegretario Andrea COSTA esprime parere conforme a quello della relatrice.

Massimo Enrico BARONI (MISTO-L'A.C'È) dichiara di voler sottoscrivere l'emendamento Bellucci 1.9, volto a riconoscere un *voucher* ai fini dell'accesso ai servizi di supporto psicologico per le famiglie più vulnerabili. Al riguardo segnala come vi sia una forte attesa da parte di tutti

gli operatori del settore e delle famiglie per una misura ritenuta necessaria, al fine di ridurre i gravi disagi psicologici conseguenti al perdurare dell'epidemia. Invita, pertanto, la relatrice ed il Governo a rivedere il parere contrario precedentemente espresso, auspicando l'accoglimento di un eventuale ordine del giorno di analogo contenuto.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Bellucci 1.3, Lollobrigida 1.15 e 1.16, Ciaburro 1.22, 1.21 e 1.20, Rizzetto 1.11 e Bellucci 1.8.

Francesca Anna RUGGIERO (M5S), *relatrice*, intervenendo sul parere contrario espresso sull'emendamento Bellucci 1.9, chiarisce come tale contrarietà derivi dal fatto che si tratti di una misura di sostegno prevista dal decreto-legge in corso di definizione da parte del Governo. In ogni caso, modificando il parere precedentemente espresso, invita al ritiro della citata proposta emendativa proponendo la presentazione di un ordine del giorno di analogo contenuto.

Il sottosegretario Andrea COSTA esprime parere conforme a quello reso da ultimo dalla relatrice sull'emendamento Bellucci 1.9.

Maria Teresa BELLUCCI (FDI), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.9, richiama l'attenzione sull'importanza di prevedere una misura di sostegno per venire incontro ai gravi disagi psicologici e relazionali conseguenti al perdurare della pandemia e, in particolare, della didattica a distanza. A tale proposito segnala come l'Ospedale Bambino Gesù di Roma abbia evidenziato un aumento di circa il 30 per cento di atti di autolesionismo e di tentato suicidio da parte dei minori. In tale contesto, ritiene che sia necessario predisporre una misura concreta per venire incontro alla forte richiesta di aiuto proveniente dagli operatori del settore, che descrivono una situazione sempre più drammatica e allarmante, anche rispetto al fenomeno della pedopornografia e dell'adescamento in rete

dei minori. Più in generale, ritiene che interventi a tutela del diritto alla salute non possano prescindere anche da misure adeguate, volte a garantire la presenza di operatori specializzati in tutti gli istituti scolastici. Ricorda che in questo senso la Ministra *pro tempore* dell'istruzione, Azzolina aveva preso impegno, purtroppo attuato in modo del tutto insufficiente, con meno di tre ore settimanali di servizi psicologici per circa 1.500 studenti. Ricorda anche come nell'ambito della recente legge di bilancio il gruppo di Fratelli d'Italia abbia presentato una proposta in tale direzione, purtroppo caduta nel nulla.

Auspica, infine, che il Governo non solo accolga l'ordine del giorno su tale delicata questione, ma che affronti tempestivamente sia il problema delle carenze di apprendimento degli studenti più fragili sia il grave fenomeno dei disagi psicologici. Sulla base di tali presupposti ritira, quindi, l'emendamento a sua prima firma 1.9.

Massimo Enrico BARONI (MISTO-L'A.C'È), nell'auspicare che in questo frangente il Governo voglia assumere un impegno concreto sulla misura dei *voucher* per il sostegno psicologico, segnala che il numero verde attivato durante la prima fase emergenziale non risulta più attivo dal mese di giugno 2020. Ricorda altresì come siano state avanzate più volte richieste al fine di rendere trasparenti i verbali del Comitato tecnico per la salute mentale, che al momento risultano ancora segreti per ragioni di *privacy*, a suo giudizio facilmente superabili, rendendo anonimi i nomi degli esperti coinvolti. Segnala, altresì, la gravità del fenomeno delle violenze domestiche compiute ai danni dei minori e delle donne, non ritenendo più tollerabile il silenzio assordante degli uffici del Ministero della salute rispetto alle criticità segnalate.

Per le ragioni addotte auspica, pertanto, che il Governo possa attuare tempestivamente la descritta misura del *voucher* per il sostegno psicologico.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Bellucci 1.4 e 1.5.

Marcello GEMMATO (FDI), intervenendo in qualità di cofirmatario, illustra le finalità dell'emendamento Rizzetto 1.12, volto ad estendere la somministrazione del vaccino anche al personale scolastico non inquadrato in contratti di diritto pubblico, al fine di tutelare pienamente la salute non solo degli operatori scolastici ma anche degli studenti.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Rizzetto 1.12 e 1.13, Bucalo 1.2, Rizzetto 1.14 e Bellucci 1.6.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Sodano 1.1: s'intende che vi abbia rinunciato.

Maria Teresa BELLUCCI (FDI) illustra le finalità dell'emendamento 1.10 a sua prima firma, volto a consentire lo svolgimento delle attività di palestre e scuole di danza destinate alla pratica dell'attività sportiva dilettantistica nelle zone considerate gialle o bianche del territorio nazionale. Al riguardo, nel sottolineare come la pratica sportiva possa rappresentare un prezioso strumento di tutela della salute e di prevenzione dell'isolamento, segnala come i ristoranti finora corrisposti a tali attività siano stati del tutto insufficienti, anche considerando le somme investite dagli esercenti al fine di rispettare le previste norme di sicurezza anti COVID. Osserva altresì come non vi sia alcuna evidenza che i luoghi dove si svolgono le attività sportive siano necessariamente eventuali luoghi di nuovi focolai, alla pari dei mezzi di trasporto. Invita, pertanto, la relatrice e il Governo a rivedere il parere contrario precedentemente espresso dichiarando fin da ora la sua disponibilità a presentare un ordine del giorno sull'argomento.

Francesca Anna RUGGIERO (M5S), *relatrice*, dichiara che tutte le forze politiche sono consapevoli dell'importanza di assicurare ai bambini e ai giovani un'esistenza il più possibile normale e del ruolo fondamentale dell'attività motoria e sportiva per

il benessere psicologico di tutta la popolazione. Osserva, in proposito, che un'eventuale riapertura delle strutture sportive potrebbe avvenire solo attraverso un confronto tra il Governo, le regioni e le associazioni di categoria interessate. Modifica pertanto il parere contrario precedentemente espresso, invitando al ritiro dell'emendamento Bellucci 1.10, al fine di una sua trasformazione in un ordine del giorno da presentare in Assemblea, ritenendo che la stessa valutazione possa essere effettuata con riferimento all'articolo aggiuntivo Meloni 1.06.

In relazione al tema delle categorie professionali alle quali assicurare prioritariamente le vaccinazioni, oggetto di diverse proposte emendative, pur dichiarandosi consapevole dell'importanza di assicurare nel tempo più breve possibile una copertura in tal senso per i soggetti più a rischio, fa presente che il provvedimento in esame non riguarda il Piano vaccinale bensì affronta il tema circoscritto della realizzazione di una piattaforma nazionale per il monitoraggio delle vaccinazioni stesse.

Il sottosegretario Andrea COSTA esprime parere conforme a quello reso da ultimo della relatrice con riferimento all'emendamento Bellucci 1.10 e all'articolo aggiuntivo Meloni 1.06.

Cosimo Maria FERRI (IV) segnala preliminarmente, in qualità di relatore per il provvedimento nell'ambito del Comitato per la legislazione, che in tale sede è stata per la prima volta evidenziata la necessità di ridurre l'utilizzo dello strumento dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, affrontando l'attuale emergenza pandemica con norme di rango primario.

Entrando nello specifico dei temi trattati dal provvedimento in esame, segnala la problematica connessa alle vaccinazioni delle persone con disabilità e dei familiari che se ne fanno carico, rilevando come si registrino differenze molto ampie nelle diverse regioni.

Nel ribadire che occorre prestare la massima attenzione alle diverse situazioni particolari in sede di adozione dei provve-

dimenti volti a prevenire il diffondersi del Covid-19 e contrastarne le ricadute sociali, segnala, in particolare, il vuoto normativo che si è determinato a partire dal 28 febbraio scorso per quanto riguarda il lavoro agile delle persone con disabilità.

Lisa NOJA (IV), con riferimento agli interventi svolti sulle esigenze di tutela delle diverse categorie professionali, evidenzia che la priorità nella programmazione delle vaccinazioni per il virus SARS-Cov-2 dovrebbe essere assicurata alle persone maggiormente vulnerabili per quanto riguarda le conseguenze di tale virus, a partire dalle persone disabili e di coloro che prestano loro assistenza. Nel ricordare che non ci sono ancora evidenze scientifiche sul fatto che il vaccino garantisca una significativa riduzione della possibilità di essere portatori sani del virus, rileva che invece appare un dato confermato quello di una riduzione notevole del numero dei decessi e dei ricoveri a seguito della vaccinazione. Osserva, inoltre, che una dinamica di questo tipo può contribuire anche a favorire la presa in carico di malati di patologie diverse dal Covid-19, attualmente trascurati dal Servizio sanitario nazionale. Invita, pertanto, ad un'ampia convergenza di tutte le forze politiche sull'obiettivo di assicurare prioritariamente una copertura vaccinale alle persone vulnerabili e ai loro *caregiver*.

Maria Teresa BELLUCCI (FDI) ritira il proprio emendamento 1.10.

Marcello GEMMATO (FDI) sottoscrive l'emendamento Caretta 1.23.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Caretta 1.23 e Rampelli 1.17 e l'articolo aggiuntivo Mollicone 1.02.

Marcello GEMMATO (FDI) illustra l'articolo aggiuntivo Meloni 1.04, di cui è cofirmatario, volto ad allentare le restrizioni che colpiscono il settore dei bar e della ristorazione nelle zone gialle e arancioni, segnalando che, attraverso un rigido rispetto dei protocolli di sicurezza, sarebbe

possibile dare una boccata di ossigeno ad un settore in forte difficoltà.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Meloni 1.04.

Maria Teresa BELLUCCI (FDI), accogliendo l'invito della relatrice, ritira l'articolo aggiuntivo Meloni 1.06, di cui è cofirmataria, al fine della sua trasformazione in un ordine del giorno in Assemblea.

La Commissione respinge gli articoli aggiuntivi Mollicone 2-bis.01 e 2-bis.02.

Maria Teresa BELLUCCI (FDI) raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo a sua prima firma 2-bis.03, volto a dare un riconoscimento allo sforzo compiuto dai *caregiver* per accudire i soggetti più fragili nel corso della pandemia, riempiendo un vuoto rispetto ai servizi forniti dalle istituzioni, attraverso un contributo fino a duemila euro. Ritiene che tale contributo, di valenza simbolica, possa rappresentare un segnale importante della presenza dello Stato accanto a coloro che hanno svolto un ruolo fondamentale di assistenza.

Massimo Enrico BARONI (MISTO-L'A.C'È), nel dichiarare di condividere le finalità dell'articolo aggiuntivo Bellucci 2-bis.03, dichiara di non poterlo sottoscrivere in quanto il tema dei *caregiver* andrebbe più correttamente affrontato all'interno del progetto di legge fermo al Senato oramai da quasi due anni, a causa dell'assenza di una relazione tecnica. Nel ricordare che il contenuto di tale proposta è condiviso da tutte le forze politiche, stigmatizza tale situazione di stallo, attribuibile a suo avviso anche agli organismi burocratici responsabili dell'inaccettabile ritardo. Al riguardo, fa riferimento all'influenza dei gabinetti dei Ministeri, come risulta anche dal libro « Confessioni di un capo di gabinetto ».

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Bellucci 2-bis.03.

Massimo Enrico BARONI (MISTO-L'A.C'È) ritira l'emendamento Menga 3.1, di cui è cofirmatario, al fine di una sua trasformazione in un ordine del giorno in Assemblea. Sottoscrive e ritira, per la stessa finalità, l'emendamento Sodano 3.2.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Lollobrigida 3.6, Lucaselli 3.5 e Ciaburro 3.8.

Marcello GEMMATO (FDI) sottoscrive l'emendamento Novelli 3.3, ricordando che la sua approvazione consentirebbe di ampliare i soggetti in grado di effettuare la somministrazione dei vaccini, includendo il personale infermieristico dipendente dal Servizio sanitario nazionale, che potrebbe operare anche in luoghi quali le farmacie. Segnala, in proposito, che l'ampia copertura vaccinale assicurata in Israele è stata possibile anche grazie all'utilizzo massiccio del personale infermieristico presso le farmacie.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Novelli 3.3 e Bellucci 3.7.

Massimo Enrico BARONI (MISTO-L'A.C'È) illustra l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 3.01, ricordando come esso sia in linea con l'impegno sul tema da lui stesso profuso durante tutto il periodo della pandemia in corso ovvero quello di assicurare la più ampia disponibilità di dati, al fine di poter valutare la diffusione del virus. Osserva, infatti, che, come confermato anche da alcuni *reportage* giornalistici, e da dichiarazioni sottoscritte da numerosi scienziati e organizzazioni della società civile, sarebbe opportuno un ampio coinvolgimento dei medici di medicina generale, attraverso la realizzazione di un portale nel quale tali soggetti potrebbero trasferire i dati in loro possesso. Segnala che, a causa della presenza capillare sul territorio e di una conoscenza quotidianamente aggiornata della situazione clinica dei loro assistiti, i medici di medicina generale sarebbero in grado di fornire dati molto più accurati rispetto a quelli deri-

vanti dai tamponi effettuati. Nel ritirare il proprio articolo aggiuntivo 3.01, consapevole dell'impossibilità di una sua approvazione nella sede attuale, auspica che il Ministero della salute possa accogliere tale proposta in altro contesto, contribuendo così a ridurre la diffidenza ormai estesa tra la popolazione rispetto ai dati forniti sulla diffusione del Covid-19.

Marcello GEMMATO (FDI), nell'illustrare gli emendamenti 3-*bis*.1 e 3-*bis*.2 a sua prima firma, evidenzia che essi mirano a estendere, nel primo caso fino al termine dell'emergenza pandemica e nel secondo caso fino a 18 mesi, la durata massima dei contratti per il reintegro in servizio degli operatori sanitari in quiescenza, stipulati ai sensi del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. La durata massima di soli sei mesi non rinnovabili, attualmente prevista dall'articolo 2-*bis*, comma 5, di tale decreto, potrebbe infatti generare il rischio che, al perdurare dell'emergenza in corso, si debba fronteggiare una situazione di scarsità di personale già formato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Gemmato 3-*bis*.1 e Gemmato 3-*bis*.2.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'articolo aggiuntivo Sodano 3-*bis*.01: si intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Foti 5.2.

Maria Teresa BELLUCCI (FDI) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Varchi 5.3.

La Commissione respinge l'emendamento Varchi 5.3.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'articolo aggiuntivo Sapia 5.01: si intende che vi abbia rinunciato.

Maria Teresa BELLUCCI (FDI), intervenendo per illustrare l'articolo aggiuntivo

5.02 a sua prima firma, evidenzia come esso aumenti da 12 a 18 giorni la durata massima dei permessi retribuiti di cui possono beneficiare i lavoratori fragili ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, estendendone la fruibilità fino al 30 giugno 2021.

Francesca Anna RUGGIERO (M5S), *relatrice*, ricorda che il parere contrario su tale emendamento discende dalla circostanza che il tema della proroga dei permessi e dei sostegni ai lavoratori fragili sarà affrontato in modo organico da un decreto-legge di prossima emanazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Bellucci 5.02 e 5.05 e Ciaburro 5.04.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che si è concluso l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento un esame. Avverte, inoltre, con riferimento alla presentazione di eventuali ricorsi avverso le pronunce di inammissibilità su alcune proposte emendative, che è stato

presentato un ricorso relativamente al giudizio di inammissibilità sull'articolo aggiuntivo Sodano 1.01. La Presidenza ritiene di dover confermare il proprio giudizio di inammissibilità per estraneità di materia della proposta emendativa in oggetto.

Comunica altresì che sono pervenuti il parere del Comitato per la legislazione e i pareri delle Commissioni I e II. La V Commissione ha comunicato che esprimerà il parere direttamente all'Assemblea, mentre le Commissioni X, XI e la Commissione parlamentare per le questioni regionali hanno comunicato che non esprimeranno il parere.

La Commissione delibera di conferire il mandato alla relatrice a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 19.05.

ALLEGATO

DL 2/2021: Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021. C. 2921 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTE EMENDATIVE

Art. 1.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 1 e 2, le parole « decreti del Presidente del Consiglio dei ministri », ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: « leggi o atti aventi forza di legge »;

b) al comma 1, secondo periodo, le parole: « I decreti » sono sostituite dalle seguenti: « I provvedimenti ».

1.3. Bellucci, Gemmato.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, le parole: « ai sensi degli stessi articoli 2 e 3 » sono sostituite dalle seguenti: « qualora intervengano nel limitare o sospendere libertà costituzionalmente garantite per situazioni di necessità e urgenza, con legge o atto avente forza di legge nel rispetto dell'articolo 77 della Costituzione ».

1.15. Lollobrigida, Bellucci, Gemmato.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, le parole: « con provvedimenti

adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « solamente con legge o atto avente forza di legge ».

1.16. Lollobrigida, Bellucci, Gemmato.

Dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:

4-bis.1. È in ogni caso permesso lo spostamento verso una propria abitazione privata, anche se in locazione, anche per un periodo inferiore ai dodici mesi, e dopo la proclamazione dello stato di emergenza, previa dimostrazione, da parte del locatario, di abitudine di soggiorno nel luogo dove è situata l'abitazione in locazione negli anni precedenti al 2020.

1.22. Ciaburro, Caretta, Bellucci, Gemmato.

Al comma 4-ter, dopo le parole: relativi confini inserire le seguenti: e senza limiti di distanza per i Comuni montani.

1.21. Ciaburro, Caretta, Bellucci, Gemmato.

Al comma 4-ter, dopo le parole: relativi confini inserire le seguenti: ovvero 50 chilometri per i Comuni montani.

1.20. Ciaburro, Caretta, Bellucci, Gemmato.

Al comma 5, capoverso 16-sexies, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: illustrate preventivamente alle Camere, dal Presidente del Consiglio dei mi-

nistri o da un Ministro da lui delegato al fine di tenere conto degli eventuali indirizzi dalle stesse formulati.

1.11. Rizzetto, Bellucci, Gemmato.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, alla gestione separata Inps e alle Casse di previdenza private, non titolari di pensione, è riconosciuta un'indennità per il periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni quattordici, disposta dal dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico, nonché nell'ambito dello svolgimento di attività motoria in strutture, sia pubbliche sia private, ovvero all'interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche. L'indennità di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5-ter. L'indennità di cui al comma *5-bis* è pari a 300 euro nel caso di durata della quarantena inferiore a quindici giorni e di 600 euro nel caso di durata superiore e può essere riconosciuta per periodi in ogni caso compresi entro il 30 aprile 2021.

5-quater. L'indennità di cui ai commi *5-bis* e *5-ter* può essere richiesta alternativamente da uno solo dei genitori del minore di anni quattordici sottoposto alla misura della quarantena.

5-quinquies. L'indennità di cui ai commi da *5-bis* a *5-quater* è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 50 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

5-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da *5-bis* a *5-quinquies*, stimati in 80 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

1.8. Bellucci, Gemmato.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. A un solo genitore per ciascun figlio minore di anni 18 a carico è riconosciuto un *voucher*, nel limite di spesa complessivo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, per la riduzione dell'impatto psicologico dell'epidemia, favorendo l'accesso ai servizi psicologici delle fasce più deboli della popolazione.

5-ter. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro 30 giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto-legge, sono disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente.

1.9. Bellucci, Gemmato, Massimo Enrico Baroni.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. In ogni caso, su tutto il territorio nazionale è garantita l'attività didattica in presenza per il 100 per cento della popolazione studentesca, nel rispetto delle norme per il contenimento del contagio da Covid-19, attivando le convenzioni con tutti i gestori di mezzi di trasporto privati con la finalità di decongestionare il trasporto pubblico e scaglionando ingressi e uscite per impedire ogni forma di assembramento.

5-ter. Per le finalità di cui al comma *5-bis* possono essere previste collaborazioni e condivisioni di spazi tra le scuole pubbliche statali e le scuole pubbliche paritarie. A tal fine, alle istituzioni scolastiche paritarie è erogato un contributo complessivo di 80 milioni di euro per il 2021, ripartiti con decreto del Ministro dell'istru-

zione in proporzione alla forma di collaborazione e condivisione.

1.4. Bellucci, Gemmato, Bucalo, Frassinetti, Rampelli.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado devono garantire l'integrazione e l'inclusione degli studenti con disabilità, anche qualora sia prevista l'adozione di forme flessibili di organizzazione dell'attività didattica, l'incremento del ricorso alla didattica digitale integrata, complementare alla didattica in presenza.

5-ter. Ai fini di cui al comma *5-bis*, è, in ogni caso, vietata l'istituzione di classi differenziali, anche in forma sperimentale.

1.5. Bellucci, Gemmato, Bucalo, Frassinetti, Rampelli.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. Al fine di assicurare il contenimento della diffusione del COVID-19, negli istituti scolastici di ogni ordine e grado, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano sono tenute ad assicurare la somministrazione dei vaccini a tutto il personale che presta attività lavorativa negli istituti del territorio a prescindere dalla natura contrattuale del rapporto di lavoro e dalla natura pubblica o privata del datore di lavoro.

5-ter. Il Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 nominato ai sensi dell'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, assicura la fornitura in tempo utile alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano della quantità di dosi sufficienti e necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al precedente comma.

1.12. Rizzetto, Bucalo, Frassinetti, Bellucci, Gemmato.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. Al fine di assicurare il contenimento della diffusione del COVID-19, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano sono tenute ad assicurare la somministrazione dei vaccini a tutto il personale che presta attività lavorativa negli istituti di formazione pubblici e privati le cui attività sono consentite in presenza in conformità all'articolo 25 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021.

5-ter. Il Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 nominato ai sensi dell'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, assicura la fornitura in tempo utile alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano della quantità di dosi sufficienti e necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al precedente comma.

1.13. Rizzetto, Bellucci, Gemmato.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Al fine di assicurare il contenimento della diffusione del COVID-19 negli istituti scolastici di ogni ordine e grado, il Ministero dell'Istruzione garantisce a tutto il personale scolastico il sistema di prenotazione on line dei vaccini anche a chi è titolare di posto in una provincia differente da quella di residenza.

1.2. Bucalo, Frassinetti, Rizzetto, Bellucci, Gemmato.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Il Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 nominato ai sensi dell'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, assicura entro e non oltre 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la fornitura alle Regioni e alle Province Autonome

di Trento e Bolzano delle dosi vaccinali necessarie a garantire la copertura vaccinale prioritaria ai soggetti fragili, alle persone con patologie gravi e i disabili.

1.14. Rizzetto, Bellucci, Gemmato.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: « dodici giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « diciotto giornate usufruibili fino al 30 giugno 2021 ».

1.6. Bellucci, Gemmato.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. In ragione della notevole riduzione di attività, connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per i titolari di strutture turistico ricettive è sospeso, sino al 31 dicembre 2021, il pagamento del canone speciale di abbonamento alle radioaudizioni per gli apparecchi televisivi di cui all'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 22 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrisponde riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

1.1. Sodano.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Nelle zone gialla e bianca in ambito regionale è consentita, purché sia garantito il rispetto delle vigenti linee guida in materia di prevenzione sanitaria, l'atti-

vità di palestre e scuole di danza destinate alla pratica sportiva dilettantistica.

1.10. Bellucci.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Nelle zone gialle, arancioni e rosse, ed affini, comunque denominate, in ambito regionale e provinciale, è consentito l'esercizio dell'attività venatoria, nel rispetto delle vigenti prescrizioni di distanziamento sociale e tutela igienico-sanitaria e delle disposizioni di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157.

1.23. Caretta, Ciaburro, Gemmato.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Articolo 21-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, al comma 6, le parole: « entro il 31 dicembre 2020 » sono sostituite con le seguenti: « entro il 30 giugno 2021 ».

1.17. Rampelli, Bellucci, Gemmato.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Al fine di contrastare la diffusione del covid-19, anche attraverso la semplificazione delle procedure di comunicazione, tra imprese ed utenti, all'articolo 1, comma 291, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: « tramite raccomandata con avviso di ricevimento » sono aggiunte le seguenti: « o tramite qualsiasi altra forma utilizzabile prevista per il recesso dal contratto ».

1.18. Bellucci, Gemmato.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.

(Disposizioni urgenti in favore dei malati cronici o terminali)

1. Per agevolare la reperibilità e l'utilizzo con finalità terapeutica della cannabis, in favore di pazienti affetti da gravi

malattie genetiche, croniche, oncologiche, in fase terminale, ovvero con disabilità pari o superiore al 60 per cento, all'articolo 26 del testo unico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « Salvo quanto stabilito nel comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « Salvo quanto stabilito nei commi 1-bis, 1-ter, 2 e 2-bis »;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Al di fuori del regime delle autorizzazioni di cui agli articoli 17 e 27 e fatto comunque salvo quanto stabilito dall'articolo 73, sono consentite le seguenti condotte alle condizioni di seguito stabilite:

a) la coltivazione privata, per uso esclusivamente personale e terapeutico, di cinque piante di cannabis di sesso femminile, senza limitazione di caratteristiche genetiche e di contenuto di cannabinoidi, per ciascuna persona maggiore di età, fino al numero massimo di tre persone maggiorenti per domicilio; chi, per approvvigionamento personale, ricerca o uso medico, intenda coltivare un quantitativo superiore di piante presenta alla prefettura-ufficio territoriale del Governo una comunicazione, non soggetta ad alcuna autorizzazione, recante l'indicazione del numero delle piante e del luogo di coltivazione; in caso di mancata o errata comunicazione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 250, aumentata a euro 2.500 in caso di recidiva. La coltivazione non deve avere scopo di lucro; in caso di cessione del prodotto, si applica l'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

b) la detenzione delle infiorescenze delle piante di cannabis di cui alla lettera a) raccolte ed essiccate e dei loro derivati, purché non sia svolta alcuna attività a scopo di lucro;

c) nel caso in cui la coltivazione abbia luogo all'aperto, essa deve essere svolta in luogo del quale la persona che ha la re-

sponsabilità della coltivazione privata disponga in base a un titolo giuridico valido;

d) nel caso in cui la coltivazione abbia luogo in un ambiente chiuso, essa deve rispettare le seguenti norme igienico-sanitarie e di sicurezza:

1) presenza di prese d'aria per l'aerazione dei locali;

2) installazione di impianti elettrici a norma di legge;

e) il raccolto deve essere detenuto lontano dalla portata di persone minori di età ».

1.01. Sodano.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Misure per il contrasto del contagio e per la sostenibilità economica delle imprese culturali)

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 e garantire la sostenibilità economica delle imprese dello spettacolo:

a) è garantita l'apertura al pubblico, secondo le linee guida stilate dal Ministero della Salute e nelle Regioni a più basso rischio epidemiologico, sentite le principali associazioni di categoria del settore, delle sale da spettacolo fino alle ore 21.30 nei limiti di capienza del 75 per cento;

b) è garantito lo svolgimento all'aperto, nei limiti consentiti dalle linee guida stilate dal Ministero della Salute e nelle Regioni a più basso rischio epidemiologico, sentite le principali associazioni di categoria, di concerti e spettacoli fino alle ore 21.30 nei limiti di capienza del 75 per cento;

c) è garantito lo svolgimento di attività sportiva, inclusa l'attività della danza, sentite le principali associazioni di categoria del settore, nei limiti consentiti dalle linee

guida del Ministero della Salute e nelle Regioni a più basso rischio epidemiologico.

1.02. Mollicone, Frassinetti, Bellucci, Gemmato.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.

(Disposizioni urgenti a supporto delle convenzioni urbanistiche)

1. All'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-bis, le parole: « il 31 luglio 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 » e dopo le parole « sono prorogati di novanta giorni » sono inserite le seguenti « dalla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 »;

b) dopo il comma 2-sexies è inserito il seguente:

« 2-septies. I termini di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico di cui al comma 2-bis, scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 si intendono validi e sono soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2-bis ».

1.03. Bellucci, Gemmato.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Nuove disposizioni per l'esercizio delle attività dei servizi di ristorazione)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge su tutto il ter-

ritorio nazionale, si applicano le seguenti disposizioni:

a) nelle regioni contrassegnate come « zone gialle », le attività dei servizi di ristorazione, tra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie, che assicurano il pieno rispetto delle misure di distanziamento e igiene, sono consentite dalle ore 5:00 sino alle ore 22:00;

b) nelle regioni contrassegnate come « zone arancioni », le attività dei servizi di ristorazione, tra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie che assicurino il pieno rispetto delle misure di distanziamento e igiene, sono consentite dalle ore 5:00 sino alle ore 18:00.

2. Con proprio decreto da adottare entro 10 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della Salute indica, con gli opportuni adeguamenti rispetto al livello di rischio delle singole regioni, le relative misure di carattere regolamentare e adotta le linee guida per l'esercizio in sicurezza delle attività di cui al comma 1, prevedendo le opportune misure di controllo sul rispetto delle misure di distanziamento e igiene.

1.04. Meloni, Lollobrigida, Osnato, Zucconi, Caiata, Trancassini, Mollicone, Ciaburro, Caretta, Bellucci, Gemmato.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Disposizioni per l'esercizio delle attività di palestre e piscine)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione della presente legge, su tutto il territorio nazionale, nelle regioni contrassegnate come « zone gialle », è consentita la ripresa delle attività di palestre e piscine, nel pieno rispetto delle misure previste dal « Nuovo protocollo attuativo delle Linee Guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere », approvato il 22 ottobre 2020 dal

Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri.

1.06. Meloni, Lollobrigida, Caiata, Bellucci, Gemmato.

ART. 2-bis.

Dopo l'articolo 2-bis, aggiungere il seguente:

Art. 2-ter.

(Contributo a fondo perduto da destinare alle imprese nel settore sportivo)

1. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte per contenere la diffusione dell'epidemia « Covid-19 », è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 500 milioni per l'anno 2021 e 500 milioni per l'anno 2022, alle imprese del settore sportivo, le associazioni sportive dilettantistiche, le società sportive dilettantistiche, le società dell'impiantistica sportiva.

2. Con proprio decreto, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro o il Delegato per lo Sport, sentite le associazioni professionali e gli operatori del settore, previo parere delle commissioni parlamentari competenti, stabilisce i criteri di domanda e di accesso al contributo.

3. L'ammontare del contributo è calcolato sui termini di perdita di fatturato rispetto al periodo intercorrente fra la dichiarazione dello stato d'emergenza e il 1 marzo 2021 e il medesimo periodo dell'anno 2019.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni per l'anno 2021 e 500 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

2-bis.01. Mollicone, Frassinetti, Bellucci, Gemmato.

Dopo l'articolo 2-bis, aggiungere il seguente:

Art. 2-ter.

(Contributo a fondo perduto da destinare all'attività d'impresa culturale)

1. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte per contenere la diffusione dell'epidemia « Covid-19 », è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 800 milioni per l'anno 2021 e 800 milioni per l'anno 2022, alle imprese culturali, dello spettacolo dal vivo, dello spettacolo viaggiante, del settore museale, delle mostre, delle gallerie d'arte, della danza.

2. Con proprio decreto, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro della Cultura, sentiti gli operatori del settore e le associazioni professionali, previo parere delle commissioni parlamentari competenti, stabilisce i criteri di domanda e di accesso al contributo.

3. L'ammontare del contributo è calcolato sui termini di perdita di fatturato rispetto al periodo intercorrente fra la dichiarazione dello stato d'emergenza e il 1 marzo 2021 e il medesimo periodo dell'anno 2019.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 800 milioni per l'anno 2021 e 800 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

2-bis.02. Mollicone, Frassinetti, Bellucci, Gemmato.

Dopo l'articolo 2-bis, aggiungere il seguente:

Art. 2-ter.

(Contributo caregivers familiari)

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nelle more della definizione di una più organica disciplina del caregiver familiare, al fine di sostenere

e riconoscere il ruolo ed il lavoro di cura e di assistenza svolto dal *caregiver* familiare, è riconosciuto, ad un solo *caregiver* familiare per nucleo familiare, come individuata ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, purché convivente alla data del 23 febbraio 2020 con la persona assistita che si trovi in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, un contributo fino a 2000 euro per il 2021. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo delle somme accantonate a legislazione vigente, per gli anni 2018, 2019, 2020 sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 254 della legge 27 dicembre 2017, n. 205. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, possono essere adottati altri provvedimenti concessori.

2-bis.03. Bellucci, Gemmato.

ART. 3.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. In ragione di un rischio di contagio più elevato a carico degli informatori scientifici del farmaco, a causa dello svolgimento della loro attività all'interno di ospedali e ambulatori, con apposito decreto da emanarsi entro il termine di 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, il Ministro della salute provvede ad inserire tale categoria nella Fase I del « Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 » in quanto rientranti nelle categorie prioritarie poiché assimilabili al personale

non sanitario operante a qualsiasi titolo nelle strutture del servizio sanitario.

3.1. Menga, Massimo Enrico Baroni, Sapia, Leda Volpi, Sarli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di garantire una più ampia copertura vaccinale delle categorie maggiormente esposte al rischio di contagio del COVID-19, sono inseriti tra le categorie da vaccinare in via prioritaria a partire dalle fasi iniziali, come indicate nel Piano strategico per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 del Ministero della Salute, i volontari della solidarietà e dell'assistenza, i lavoratori di servizi essenziali, gli ospiti ed i lavoratori delle comunità, dei centri di accoglienza, il personale operante all'interno di Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, nonché tutto il personale amministrativo delle case Circondariali.

3.2. Sodano, Massimo Enrico Baroni.

Al comma 3, sostituire le parole: ogni sessanta con le seguenti: ogni trenta.

3.6. Lollobrigida, Bellucci, Gemmato.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Ai lavoratori dipendenti pubblici e privati, in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una impossibilità alla somministrazione del vaccino per la prevenzione delle infezioni da Sars-CoV-2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

3.5. Lucaselli, Bellucci, Gemmato.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-bis. Ai fini del contenimento della diffusione della pandemia da COVID-19 ed in considerazione del permanere dell'emergenza sanitaria, nonché delle esigenze logistiche legate alla somministrazione delle

dosi vaccinali, è istituita una piattaforma digitale delle vaccinazioni il cui accesso è consentito a tutti i punti vaccino atti a monitorare l'andamento del processo di consegna e gestione dei vaccini, delle somministrazioni, degli eventi avversi e degli appuntamenti in prima e seconda inoculazione, nel pieno ed integrale rispetto della vigente normativa sulla riservatezza dei dati personali di cui al Regolamento (UE) n. 2016/679.

7-ter. La piattaforma digitale di cui al precedente comma, è resa operativa mediante interoperabilità con l'Anagrafe Nazionale Vaccini del Ministero della salute e con l'Istituto Superiore di Sanità, di cui al decreto del Ministro della salute 17 settembre 2018, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 257 del 5 novembre 2018. Nell'ambito del processo di gestione di cui al precedente comma, sono identificati i pertinenti sistemi di monitoraggio delle trasmissioni e della qualità dei dati relativi al flusso relativo alle prenotazioni giornaliere di vaccinazioni contro il COVID-19 ed i meccanismi di supporto alle diverse tipologie di utenti dell'Anagrafe stessa.

7-quater. L'istituzione della piattaforma di cui al comma *7-bis* e l'adeguamento della piattaforma di cui al comma *7-ter*, avviene nell'ambito delle risorse umane, economiche e strumentali già in dotazione al Ministero della salute.

3.8. Ciaburro, Caretta, Bellucci, Gemmato.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Nelle more di una riforma organica del welfare che garantisca una stabile ed effettiva integrazione tra le attività sanitarie e quelle sociali sul territorio, le strutture assistenziali residenziali per anziani che non possono essere assistiti a domicilio e nelle strutture di cui all'articolo 20, comma 2, lettera e) della legge 11 marzo 1988, n. 67 devono essere integrate con le strutture di continuità assistenziale territoriale extraospedaliera, utilizzando il personale inquadrato negli organici della sanità.

3.4. Bellucci, Gemmato.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il personale infermieristico dipendente delle strutture ed Enti del Servizio sanitario nazionale, è autorizzato allo svolgimento delle attività di supporto alla somministrazione dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da Sars-Cov-2, anche effettuati nelle farmacie o altri luoghi previsti dalla normativa vigente, nonché per le attività di tracciamento del virus.

3.3. Novelli, Bagnasco, Gemmato.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Nelle more dell'avanzamento dei processi di informazione scientifica e validazione in atto presso l'Agenzia Europea per i medicinali (« EMA ») e l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) e del perfezionamento dei necessari iter autorizzativi per l'immissione nel sistema europeo di approvvigionamento, distribuzione e somministrazione relativi ai vaccini Sinovac e Sputnik V, nell'ambito della strategia europea sui vaccini, il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, al fine di creare le condizioni per procedere immediatamente all'approvvigionamento di dosi al momento dell'approvazione, avvia le opportune attività di pianificazione strategica per l'approvvigionamento di un quantitativo sufficiente ad integrare la fornitura rispetto al fabbisogno nazionale programmato.

3.7. Bellucci, Gemmato.

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3.1.

(Disciplina dei sistemi informativi funzionali all'implementazione della raccolta dei dati a fini epidemiologici relativi alle diagnosi cliniche di malati per le infezioni da

SARS-CoV-2 e del tracciamento dei relativi isolamenti obbligatori e volontari)

1. Al fine di potenziare la raccolta dei dati relativi al quadro epidemiologico per il tracciamento delle infezioni da SARS-CoV-2 è istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una piattaforma informativa nazionale idonea ad agevolare l'inserimento, da parte della classe medica preposta, sulla base delle diagnosi cliniche rilevate, le attività di tracciamento sul territorio nazionale delle diagnosi cliniche, delle sospette diagnosi, delle disposizioni d'isolamento volontario ed obbligatorio fornite ai loro pazienti. A tali fini, la piattaforma di cui al periodo precedente prevede l'inserimento dei dati relativi in forma di dati grezzi, dotata di sistemi informatici di anonimizzazione e di tutela della privacy, ai sensi della normativa vigente in materia di dati sanitari. Nell'eventualità in cui il sistema informativo di una regione o di una provincia autonoma non risulti adeguato a gestire i volumi di dati relativi alle raccolta dei dati clinici per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, su richiesta della medesima regione o provincia autonoma, la piattaforma di cui al presente comma esegue altresì, in sussidiarietà, le operazioni di registrazione dei casi di diagnosi o sospetta diagnosi da SARS-CoV-2, nonché le operazioni di trasmissione dei dati al Ministero della salute, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 4, 5 e 6.

2. In coerenza con le normative vigenti, le operazioni di predisposizione e gestione della piattaforma di cui al comma 1 sono affidate al Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19, di seguito « Commissario straordinario », il quale, in via d'urgenza, al fine di assicurare l'immediata operatività della piattaforma, in conformità all'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si avvale prevalentemente del supporto di società a partecipazione pubblica che siano in grado di assicurare

una presenza capillare sul territorio e che prestino tale servizio a titolo gratuito.

3. Nel rispetto dei principi stabiliti al comma 1 e dal presente articolo, il Commissario straordinario si raccorda altresì con il Ministro della salute, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, i soggetti operanti nel Servizio sanitario nazionale nonché con il Comitato Tecnico Scientifico e con l'istituto superiore di sanità, i quali, fermo restando quanto previsto dal comma 7, possono accedere alle informazioni anonimizzate presenti nella piattaforma di cui al primo periodo del comma 1, per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali. Il Commissario straordinario, d'intesa con il Ministro della salute e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, trasmette ogni sessanta giorni una relazione alle Camere sullo stato di attuazione della piattaforma informatica di cui al comma 1 e ne informa periodicamente la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Nell'eventualità di cui al terzo periodo del comma 1, ferma restando la titolarità del trattamento in capo alla regione o alla provincia autonoma richiedente, la piattaforma nazionale di cui al comma 1, gestita dal Commissario straordinario per conto della stessa ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679, assicura tutte le funzionalità necessarie all'effettuazione delle operazioni di inserimento, registrazione in conformità alla normativa sulla tutela della privacy, e trasmissione, in regime di sussidiarietà. Il sistema Tessera Sanitaria rende disponibili alla piattaforma nazionale i dati individuali necessari alla corretta gestione delle operazioni di cui al precedente periodo, in regime di sussidiarietà.

5. Al fine di consentire il monitoraggio continuo del quadro epidemiologico italiano, le regioni e le province autonome, attraverso i propri sistemi informativi o, attraverso la piattaforma nazionale, trasmettono al Ministero della salute tutte le informazioni, relative alle diagnosi cliniche per la prevenzione dell'infezione da Sars-CoV-2, con frequenza almeno quotidiana e

comunque nel rispetto delle tempistiche e delle specifiche tecniche pubblicate nel sito internet istituzionale dello stesso Ministero. Tale trasmissione è effettuata in modalità incrementale e include anche l'informazione sull'eventuale stato di gravidanza del paziente oltre che del quadro patologico di comorbilità. Le regioni e le province autonome, mediante i propri sistemi informativi o mediante la piattaforma nazionale di cui al comma 1, nei casi in cui quest'ultima operi in sussidiarietà, trasmettono altresì i dati relativi, in forma anonimizzata, al Ministero della salute, il quale, tramite interoperabilità, per le finalità di cui al primo periodo del comma 1, rende disponibili alla piattaforma nazionale di cui al medesimo comma strumenti di monitoraggio.

6. I dati personali trattati attraverso la piattaforma di cui al comma 1 in regime di sussidiarietà, alla data di cessazione delle esigenze di protezione e prevenzione sanitaria anche a carattere transfrontaliera legate alla diffusione del COVID-19, individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, e comunque entro il 31 dicembre 2021, devono essere cancellati o resi definitivamente anonimi ovvero restituiti alla regione o provincia autonoma titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 3, lettera g), del regolamento (UE) 2016/679.

7. Per consentire lo svolgimento di attività di politica sanitaria epidemiologica, il Ministero della salute trasmette, in interoperabilità con le piattaforme già in essere relative al Fascicolo Sanitario Elettronico, all'istituto superiore di sanità i dati individuali relativi ai soggetti con diagnosi e trattamenti per i trattamenti da SARS-CoV-2 oltre che le relative richieste di isolamento volontario e obbligatorio da parte della classe medica preposta.

8. Per il potenziamento dell'infrastruttura tecnologica è autorizzata la spesa di 966.000 euro per l'anno 2021. All'onere di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo di conto capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009,

n. 196. iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute per il medesimo anno.

3.01. Massimo Enrico Baroni, Sapia, Sarli, Leda Volpi, Colletti, Cabras, Spessotto, Corda, Trano, Paxia, Menga.

ART. 3-bis.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sostituire le parole: « con durata non superiore a sei mesi » con le seguenti: « con durata non superiore alla scadenza dello stato di emergenza epidemiologica determinato dal virus SARS-COV-2 di cui alla Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020. ».

3-bis.1. Gemmato, Bellucci.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sostituire le parole: « con durata non superiore a sei mesi » sono sostituite con le seguenti: « con durata non superiore a 18 mesi ».

3-bis.2. Gemmato, Bellucci.

Dopo l'articolo 3-bis, inserire il seguente:

Art. 3-ter.

(Servizio di supporto psicologico da Covid-19)

1. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un Fondo per gli anni 2021, 2022 e 2023, con dotazione di 1 milione di euro, per ciascun anno, da destinare all'attivazione di un servizio permanente di assistenza telefonica psicologica per tutti i soggetti affetti da disturbi psicologici particolari (sindrome da capanna o del prigioniero) ovvero da effetti collaterali derivanti dall'applicazione delle misure di contenimento del virus SarsCov2.

2. Agli oneri finanziari derivanti dalla seguente proposta si provvede ai sensi del

fondo di cui all'articolo 209, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

3-bis.01. Sodano.

ART. 5.

Sopprimerlo.

5.2. Foti, Bellucci, Gemmato.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. Fino al 30 aprile 2021 è sospeso il rilascio di nuovi permessi e titoli di soggiorno di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ».

5.3. Varchi, Maschio, Bellucci.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5.1.

1. All'esito delle determinazioni assunte, con specifiche ordinanze, dal Ministro della salute, comportanti la classificazione in zone delle Regioni, sulla scorta degli indici di contagio e degli altri parametri epidemiologici rilevati dal Comitato tecnico-scientifico, nelle Regioni nelle quali, sulla base delle ordinanze del Ministro della salute, sia prevista, per ragioni di sicurezza e di contenimento della pandemia da COVID-19, l'effettuazione delle attività didattiche a distanza, i genitori degli studenti di età fino al compimento del quattordicesimo anno, e comunque frequentanti la scuola dell'obbligo, che svolgano un lavoro dipendente, pubblico o privato, fruiranno, nella misura del 50 per cento della retribuzione stipendiale tabellare, dei congedi parentali, per tutto il periodo in cui permarranno le attività didattiche a distanza.

5.01. Sapia, Massimo Enrico Baroni, Colletti, Trano, Sarli, Cabras, Spessotto, Pavia, Corda, Menga, Leda Volpi.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5.1.

(Proroga di termini in materia di sostegno ai lavoratori)

1. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. all'articolo 24, comma 1, le parole: « dodici giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « diciotto giornate usufruibili fino al 30 giugno 2021 »;

2. all'articolo 26:

a) al comma 2, primo periodo, le parole: « Fino al 15 ottobre 2020 » sono sostituite con le seguenti: « Fino al 30 aprile 2021 » e dopo le parole: « terapie salvavita » sono aggiunte le seguenti: « o da malattie croniche o rare »;

b) al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « I periodi di assenza dal servizio di cui al presente comma non sono computabili ai fini del periodo di comporto né, in ogni caso, in diminuzione delle somme erogate dall'INPS, ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a titolo di indennità di accompagnamento per minorazione civile. »;

c) al comma 2-bis, le parole: « fino al 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 30 giugno 2021 »;

d) dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente comma: « 2-ter. Fino al 30 aprile 2021, per i lavoratori fragili di cui al comma 2 per i quali non sia possibile ovvero non sia consentito svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile ai sensi del comma 2-bis, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ai sensi del medesimo comma 2 ».

5.02. Bellucci, Gemmato.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5.1.

1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, le parole: « Fino al 15 ottobre 2020 » sono sostituite con le seguenti: « Fino al 30 aprile 2021 » e dopo le parole: « terapie salvavita » sono aggiunte le seguenti: « o da malattie croniche o rare »;

b) al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « I periodi di assenza dal servizio di cui al presente comma non sono computabili ai fini del periodo di comportamento, in ogni caso, in diminuzione delle somme erogate dall'INPS, ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a titolo di indennità di accompagnamento per minorazione civile. »; al comma 2-bis, le parole: « fino al 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 30 giugno 2021 »;

c) dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente comma: « 2-ter. Fino al 30 aprile 2021, per i lavoratori fragili di cui al comma 2 per i quali non sia possibile ovvero non sia consentito svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile ai sensi del comma 2-bis, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ai sensi del medesimo comma 2. ».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

5.05. Bellucci, Gemmato.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5.1.

1. All'articolo 27-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, le parole: « alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica determinato dal COVID-19 » sono sostituite con le seguenti: « al 31 dicembre 2021 ».

2. All'articolo 19, comma 1, allegato 1, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, il punto 22 è soppresso.

5.03. Gemmato, Bellucci.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5.1.

(Proroga delle disposizioni in materia di COSAP e TOSAP a sostegno delle imprese di pubblico esercizio)

1. All'articolo 9-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole: « 31 marzo 2021 » ovunque ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 ».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati a 75 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

5.04. Ciaburro, Caretta, Bellucci, Gemmato.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia e l'adolescenza

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	64
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Seguito dell'indagine conoscitiva sul funzionamento e la gestione dei servizi sociali con particolare riferimento all'emergenza epidemiologica da COVID-19: audizione di esperti .	64

Giovedì 4 marzo 2021. – Presidenza del vicepresidente PILLON. – Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, la dottoressa Evelina Martelli, membro del coordinamento delle attività per i minori in Italia e nel mondo della Comunità di Sant'Egidio, responsabile delle attività di studio e ricerca sui diritti dei bambini, l'avvocato Catia Pichierrì, cassazionista e mediatrice familiare, responsabile dell'ufficio legale e legislativo dell'associazione Rete sociale A.p.s. e il dottor Massimo Rosselli del Turco, scrittore e responsabile della tutela dei diritti dei minori della Caritas della città di Mentana.

La seduta comincia alle 8.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte che della seduta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, con contestuale registrazione audio, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. I lavori della Commissione, che saranno oggetto di registrazione, potranno essere quindi seguiti in diretta – dall'esterno – sia sulla web tv Camera che su quella del Senato.

Non essendovi osservazioni contrarie ne anche da parte degli auditi, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul funzionamento e la gestione dei servizi sociali con particolare riferimento all'emergenza epidemiologica da COVID-19: audizione di esperti.

Prosegue la procedura informativa, sospesa nella seduta del 2 dicembre 2020.

Il PRESIDENTE avverte che con la seduta odierna prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, proposta dall'onorevole Spina, attraverso la quale si intende affrontare il tema del funzionamento e della gestione dei servizi sociali con particolare riferimento all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Ringrazia quindi gli auditi, per la disponibilità a partecipare, da remoto, ai lavori della Commissione e a fornire il loro autorevole contributo sulle questioni oggetto della indagine. Precisa inoltre che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento del Senato, in considerazione della

situazione di emergenza epidemiologica in corso, per l'audizione odierna è consentita la partecipazione con collegamento in videoconferenza ai lavori anche dei componenti della Commissione.

Dà quindi la parola agli auditi.

La dottoressa Evelina MARTELLI, ringrazia preliminarmente per l'opportunità di portare il contributo della Comunità di Sant'Egidio.

Ritiene molto opportuna la scelta di ripensare i servizi, ed in particolare il servizio sociale, alla luce e in considerazione del protrarsi dell'emergenza da Covid-19. Rappresenta sinteticamente l'attività svolta dalla Comunità di Sant'Egidio, sottolineando come la stessa abbia ristrutturato e cambiato i servizi proprio in funzione dell'emergenza. Ritiene, sulla base dell'esperienza maturata, che sia importante e significativo ripensare l'organizzazione del servizio sociale sul territorio. In particolare, fa presente che il servizio sociale viene investito dal Tribunale, o dal Comune, di verificare una situazione spesso quando la situazione è così grave da essere stata fatta oggetto di segnalazione per cui l'intervento che viene effettuato rischia di non poter far altro che prendere atto della irrimediabilità della situazione. Sottolinea che le famiglie bisognose sono molto restie a recarsi presso i servizi sociali, in quanto gli stessi vengono identificati più per l'azione repressiva e di allontanamento del minore che come fornitori di aiuto. Ritiene che andrebbe modificato l'impianto della segnalazione, per renderlo più rapido e tempestivo e per permettere interventi di sostegno e di accompagnamento, invece di lasciare che le situazioni si deteriorino al punto che al servizio sociale, una volta investito di una situazione troppo deteriorata, non resta altra strategia possibile che quella sanzionatoria e punitiva. Cita, come esempio, le procedure di segnalazione riferite all'abbandono scolastico, che descrive per mostrare un caso concreto in cui l'intervento avviene strutturalmente quando il minore già da mesi evade l'obbligo scolastico e quando, dunque, è più difficile

recuperarlo alla frequenza scolastica. Inoltre, sottolinea la mancanza di un legame diretto fra il servizio sociale municipale e le scuole.

Ritiene che il Covid-19 abbia peggiorato queste problematiche, non consentendo le visite domiciliari, già prima non frequenti, e riducendo le possibilità che soggetti bisognosi d'aiuto ne facciano effettivamente richiesta. Ricorda che molti osservatori hanno segnalato un aumento nei mesi del *lockdown* delle violenze domestiche, le quali, per la mancanza di scuola in presenza, sono ancora più difficili da riconoscere e arginare.

Fa presente che, per affrontare tali problemi, Sant'Egidio ha avuto esperienze molto positive mediante il potenziamento dei servizi telefonici di supporto alle famiglie, con l'apertura di nuove linee telefoniche di aiuto, attive tutti i giorni dal lunedì alla domenica: una linea telefonica di telemedicina e di orientamento sanitario; una linea per raccogliere le richieste di aiuto e veicolare gli interventi.

Sottolinea che con la didattica a distanza molte famiglie hanno avuto innumerevoli problemi: mancanza di mezzi informatici, difficoltà a sostenere le spese, difficoltà di accesso al registro elettronico. Fa presente che Sant'Egidio ha aperto sportelli di assistenza informatica in decine di quartieri della periferia e si è fatta tramite di donazioni di *device* per centinaia di unità, pur nella consapevolezza di aver intercettato solo una parte del bisogno e della necessità che i presidi territoriali dello Stato siano più vicini ai bisogni di lunga data e a quelli emergenti.

Manifesta stupore per il fatto di aver accolto minori e famiglie inviati dalle autorità pubbliche (carabinieri, assistenti sociali, scuole, municipi) per assistere le famiglie in pratiche come l'attivazione dello SPID, l'attivazione dei buoni spesa o affitto e altri servizi erogati dai comuni o dalla regione, in quanto appare singolare che le stesse istituzioni rinviino al volontariato per l'assistenza per questi servizi, piuttosto che verso i servizi pubblici.

Evidenzia che il servizio è fortemente sottodimensionato, rigidamente organiz-

zato, poco interconnesso e pertanto non strutturato in modo flessibile per poter rispondere a bisogni emergenti o mutati nel tempo. Segnala anche un nodo problematico relativo ai minori seguiti dal Tribunale per i minorenni, in quanto i tempi dei Tribunali sono eccessivamente lunghi. Se questa è una caratteristica di tutto il comparto giudiziario dell'Italia, è particolarmente grave se consideriamo la brevità dell'infanzia e dell'adolescenza e la necessità di risposte tempestive, sia per il penale che per il civile.

Ritiene che le linee direttrici di una riforma del servizio sociale dovrebbero rafforzare l'elemento della interconnessione tra servizi, inclusi quelli erogati dal terzo settore, e soprattutto puntare sulla conoscenza del territorio e sulla prevenzione. Una azione di accompagnamento delle famiglie fragili, di segnalazione delle opportunità di aiuto, di attivazione di reti di protezione, di supporto nelle pratiche e di orientamento aiuterebbe ad intervenire tempestivamente e ad evitare l'incancrenirsi delle situazioni, la sofferenza dei minori e la necessità di interventi repressivi.

Sottolinea la grande emergenza nazionale connessa al rischio di un forte aumento della dispersione scolastica. In questo senso, una riforma del servizio sociale dovrebbe prevedere specifiche competenze ed interventi in materia di accompagnamento alla scolarizzazione di prevenzione del rischio di dispersione.

L'avvocato Catia PICHIERRI sottolinea che la Rete Sociale A.p.s. intende fornire il proprio contributo nella delicata quanto importante indagine promossa dalla Commissione che ringrazia per la preziosa opportunità. Ricorda che nel marzo 2020 è stato proclamato, dapprima in modo limitato nel tempo e successivamente in modo sempre più rigoroso e duraturo, da parte del Governo centrale, lo stato di emergenza pandemica che ha comportato, di fatto, la interruzione nel nostro Paese di molte attività private e servizi di rilevanza pubblica.

Ritiene che vi sia stata « una emergenza nella emergenza » delle famiglie e quindi dei loro figli minorenni, con particolare riguardo a quelli destinatari di provvedi-

menti amministrativi e/o giudiziari che prevedevano i loro collocamenti al di fuori della famiglia. Per loro infatti le limitazioni alla circolazione hanno significato mesi e mesi senza poter rivedere né tantomeno abbracciare i propri genitori.

In particolare, sottolinea che i servizi relativi ai così detti « spazi neutri » ossia i luoghi deputati all'incontro fra genitori e figli alla presenza di un educatore e usualmente gestiti da cooperative private finanziate dagli enti locali sono stati chiusi.

Specifica altresì che già di prassi sull'intero territorio nazionale gli incontri fra genitori e figli minorenni collocati fuori dalla propria famiglia avvengono con scarsa frequenza e che durante il primo periodo fino almeno a giugno 2020 circa, non sono nemmeno state garantite.

Rappresenta inoltre che, quando poi i provvedimenti regionali, su richiesta di associazioni di categoria, si sono orientati specificando che il servizio erogato dallo spazio neutro fosse di rilevanza pubblica e in quanto tale dovesse essere senza indugio riaperto, alcuni rappresentanti di categoria si sono opposti o comunque hanno dilatato ulteriormente i tempi.

Sottolinea che la pandemia ci ha posto di fronte a una nuova crisi del sistema di assistenza sociale, che ritiene debba essere ripensato con una attenzione specifica, all'emergenza sociale nel suo complesso, al ruolo del territorio, quale luogo ove si possa concretamente intervenire sulle famiglie; ai rischi connessi, alle fragilità interne alle famiglie ed infine al sostegno, inteso quale aiuto ed agevolazione da parte dello Stato nell'esercizio della funzione genitoriale, considerando solo in *extrema ratio*, il sistema come sostituto dei genitori nell'esercizio del loro compito educativo. Al contempo, evidenzia la necessità di ripensare il sostegno, rispetto alle nuove esigenze di distanziamento che hanno imposto il potenziamento di servizi a distanza.

Ritiene opportuno incrementare il Fondo nazionale per le politiche sociali, destinato alle regioni, stabilizzando altresì i numerosi operatori precari, al fine di garantire la permanenza del minore nella famiglia mediante misure economiche e di sostegno,

con l'aiuto di strutture domiciliari, residenziali e semiresidenziali; realizzando un'organica ed integrata politica di sostegno al nucleo familiare; perseguendo la tutela della salute della persona del minore nell'ambito familiare; promuovendo, con l'azione degli enti locali, politiche sociali, sanitarie e dei servizi finalizzate a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscano il pieno sviluppo della persona minore in ottemperanza al dettato costituzionale.

Sottolinea la necessità di valorizzare le risorse informatiche e l'uso della tecnologia, al fine di realizzare uno sportello di ascolto per i minori e per le famiglie fragili che operi in modo stabile e costante, fungendo da supporto concreto e di risposta alle emergenze e alle richieste di aiuto, investendo sui così detti servizi a distanza e sugli sportelli di ascolto con il potenziamento delle misure di controllo e gestione del rischio, soprattutto a livello psicologico e di crisi della famiglia stessa (telefonate, videochiamate, ausilio nella didattica, sedute con psicologi infantili, con neuropsichiatri), secondo il principio «lontani ma vicini». In questo modo, anche qualora la situazione pandemica permanesse o comunque di fronte a situazioni emergenziali analoghe, i servizi sociali non sarebbero lasciati soli a gestire la sofferenza e fragilità familiare, ma sarebbero in grado di farsene carico adeguatamente con supporti rafforzati ed il coordinamento necessario, per la gestione della spesa, con lo Stato centrale e le Regioni.

Il dottor Massimo ROSSELLI DEL TURCO ricorda che l'8 aprile 2020 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri si è ricostituito l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e sono stati avviati i lavori di un Tavolo tecnico che dovrebbe occuparsi della stesura di un documento concernente misure necessarie a sostegno del benessere materiale ed emotivo dei bambini e dei ragazzi in questa particolare fase emergenziale.

Sottolinea la drammaticità della situazione italiana relativa agli affidamenti di minori fuori famiglia. Ritiene che spesso i bambini vengano allontanati dalle loro fa-

miglie per problemi derivanti dalla povertà, anche se la legge non lo consente, perché il dovere dello Stato e quindi dei Servizi sociali è quello di prevenire i problemi e di aiutare la famiglia, non di risolverli allontanando i loro figli, magari immettendoli in Comunità educative. Ritiene che l'allontanamento dei figli dai genitori distrugga il tessuto connettivo della nostra società. Mette in evidenza che anche il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ci informa che una quota molto elevata degli affidamenti fuori famiglia dei minori veniva attuato per povertà materiale, innanzitutto economica. Ancora citando i dati del Ministero, ritiene disfunzionale il fatto che più del 50 per cento dei minori siano affidati ai Servizi residenziali, perché la stessa legge n. 184 del 1983 dispone che un bambino, se allontanato dai genitori, deve, se possibile, rimanere comunque presso i parenti fino al quarto grado; poi, se questo collocamento non è possibile deve essere affidato in via prioritaria a un'altra famiglia e solo in ultima analisi a una comunità, che fra l'altro costa ai comuni sei volte di più. Sottolinea che, dai dati ministeriali, emerge anche la significatività del fenomeno della fuga dai presidi socio-assistenziali e socio-sanitari.

Richiama l'attenzione sul reale pericolo che a causa dell'impoverimento delle famiglie italiane, anche i bambini molto piccoli, anche appena nati, invece di essere aiutati in famiglia possano finire nelle comunità, ricordando che nel 2017 il 5,9 per cento dei bambini in comunità aveva meno di 2 anni e il 25,4 per cento di tutti i minori ci rimaneva oltre 24 mesi, durata massima consentita dalla legge per gli affidamenti.

Fa presente che da fine febbraio 2020, a causa della pandemia, tutti i bambini ricoverati nelle comunità non hanno potuto vedere i loro genitori sospendendo per legge le visite fino al 31 maggio, poi spostate da molte regioni fino a luglio.

Menziona il caso dei minori stranieri non accompagnati, sottolineando che già prima della pandemia molti di loro, una volta entrati in Italia e immessi nelle comunità, risultavano «irreperibili», e che tale fenomeno risulta in sensibile aumento.

Chiede che la Commissione sia sempre al corrente delle soluzioni che il gruppo di lavoro dell'Osservatorio, istituito nell'occasione di questa pandemia, vorrà proporre per le famiglie in crisi. Conclude elencando quelle che ritiene le principali criticità relative alla tutela dei minori: il sistema informativo sulla protezione e la cura dei bambini e delle loro famiglie non è ancora del tutto fruibile dai Tribunali; i bambini nelle strutture perdono spesso i contatti con i fratelli e con i loro genitori; molti minori rimangono in affidamento nelle strutture « *sine die* » quando l'affidamento per legge è provvisorio; le relazioni delle interviste che arrivano ai giudici sui minori dagli assistenti sociali non sono quasi mai registrate per cui non possono essere contestate, negando così il costituzionale diritto alla difesa; spesso il Tribunale per i minorenni incarica erroneamente i servizi sociali di decidere sulla calendarizzazione degli incontri fra genitori e figli allontanati quando la legge impone che debba essere in sentenza; il 59 per cento dei Tribunali per i minorenni ci dicono che gli assistenti sociali non relazionano ogni sei mesi come dovrebbero, lasciandoli quindi senza informazioni sui minori in affidamento con il rischio che vengano dimenticati; non è possibile un adeguato controllo sull'operato delle comunità tanto che il 59 per cento dei Tribunali per i minorenni dicono di avere difficoltà nelle ispezioni.

Conclude citando le parole del Santo Padre Giovanni Paolo II secondo cui il diritto-dovere educativo dei genitori si qualifica come essenziale e pertanto non può essere totalmente delegato ad altri, né da altri usurpato.

Il PRESIDENTE dichiara aperto il dibattito.

La senatrice Paola BINETTI (FIBP-UDC) sottolinea il fenomeno della manipolazione dei dati per favorire l'allontanamento dei figli dai genitori. Ritiene che, in casi come quello di Bibbiano, l'allontanamento costituisca la principale violenza subita dai minori. Evidenzia il mancato riscontro da parte del Ministro della giustizia alle molteplici interrogazioni presentate sul tema. Chiede agli auditi quali potrebbero essere le misure anche di livello legislativo per limitare o eliminare le sofferenze derivanti da comportamenti scorretti da parte dei servizi sociali.

L'onorevole Maria SPENA (FI) chiede una valutazione in merito all'opportunità di prevedere servizi di prossimità, ad esempio presso scuole e ospedali, per contrastare la reticenza delle famiglie a richiedere aiuto presso le strutture esistenti, richiesta che spesso viene interpretata come uno stigma. Chiede dati più precisi sull'allontanamento per motivi economici. Chiede, infine, una valutazione sulla proposta di prevedere specifici percorsi formativi nel processo di rinnovo dei lavoratori che operano presso i servizi sociali.

Il PRESIDENTE, non essendovi ulteriori domande o richieste di intervento, dichiara conclusa la discussione. Tenuto conto dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea del Senato invita gli auditi a replicare per iscritto ai quesiti posti. Ringrazia quindi la dottoressa Martelli, l'avvocato Pichierri e il dottor Rosselli del Turco e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle 9.25.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021. C. 2921 Governo, approvato dal Senato (Parere alla Commissione XII) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizioni, osservazione e raccomandazioni</i>)	3
--	---

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 2/2021: Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021. Esame C. 2921 Governo – Approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	7
<i>ALLEGATO (Parere approvato)</i>	14

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, della Prefetta Maria Teresa Sempreviva, Vicedirettore generale della pubblica sicurezza preposto all'attività di coordinamento e pianificazione delle forze di polizia, in rappresentanza del Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 242 Fiano, C. 255 Guidesi, C. 318 Rampelli, C. 451 Bordonali, C. 705 Polverini, C. 837 Sandra Savino, C. 1121 Vito e C. 1859 Brescia, recanti disposizioni per il coordinamento in materia di politiche integrate per la sicurezza e di polizia locale	13
---	----

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

DL 2/2021: Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021. C. 2921 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	17
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	24

III Affari esteri e comunitari

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI STRANIERI:

Incontro informale, in videoconferenza, con la Commissione Affari esteri della Camera dei Rappresentanti libica	26
---	----

RISOLUZIONI:

Variazione nella composizione della Commissione	26
7-00161 Delmastro Delle Vedove: Sugli sviluppi della situazione in Venezuela.	
7-00163 Orsini: Sugli sviluppi della situazione in Venezuela.	
7-00561 Formentini: Sugli sviluppi della situazione in Venezuela.	
7-00574 Quartapelle Procopio: Sugli sviluppi della situazione in Venezuela (<i>Seguito discussione congiunta e rinvio</i>)	26
Sui lavori della Commissione	28
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	29

INTERROGAZIONI:

5-03782 Delmastro delle Vedove: Sull'utilizzo dei fondi della cooperazione per fronteggiare l'emergenza pandemica	29
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	33
5-04480 Delmastro delle Vedove: Sulla revoca, per la Turchia, dello <i>status</i> di Paese candidato all'adesione all'Unione europea	29
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	34
5-05367 Sensi: Sulle iniziative per evitare la chiusura di <i>KlubRadio</i> da parte delle autorità ungheresi	30
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	35

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-05429 Delmastro delle Vedove: Sul mancato rafforzamento della scorta dell'Ambasciatore d'Italia nella Repubblica Democratica del Congo, Luca Attanasio	30
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	36
5-05430 Boldrini: Sul rispetto da parte delle Autorità turche dei diritti umani e delle prerogative parlamentari in relazione alla vicenda del <i>leader</i> filocurdo Demirtas	31
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	37
5-05431 Fitzgerald Nissoli: Sul riadeguamento salariale degli impiegati a contratto del MAECI	31
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	38

VI Finanze

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale in videoconferenza della Presidente dell'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA), Maria Bianca Farina, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2104, recante disposizioni in materia di trasparenza nel settore dell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e per il contrasto dell'evasione dell'obbligo assicurativo	39
--	----

XII Affari sociali

SEDE REFERENTE:

DL 2/2021: Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021. C. 2921 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	40
---	----

SEDE REFERENTE:

DL 2/2021: Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021. C. 2921 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	44
ALLEGATO (<i>Proposte emendative</i>)	51

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

Sulla pubblicità dei lavori 64

PROCEDURE INFORMATIVE:

Seguito dell'indagine conoscitiva sul funzionamento e la gestione dei servizi sociali con particolare riferimento all'emergenza epidemiologica da COVID-19: audizione di esperti . 64

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.*



18SMC0131890